

Set Informativo

Edizione Febbraio 2021

Zurich Connect Protezione Motocicli e Ciclomotori CVT (Corpi e Veicoli Terrestri) - MundoMoto per Santander Consumer Bank

Il presente Set Informativo deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione e contiene:

- DIP - Documento Informativo Precontrattuale - edizione 02.2021
- DIP Aggiuntivo - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo - edizione 02.2021
- Condizioni Contrattuali redatte secondo le Linee Guida del Tavolo tecnico ANIA-Associazioni Consumatori-Associazioni intermediari per i Contratti Semplici e Chiari (ed. febbraio 2018) - edizione 02.2021

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura i danni subiti dal veicolo assicurato a seguito di furto e incendio, Kasko collisione, Kasko abbigliamento.



Che cosa è assicurato?

La polizza Corpi di Veicoli Terrestri (C.V.T) Motocicli e Ciclomotori prevede i seguenti Moduli, che possono essere liberamente scelti e che offrono una protezione ampia e modulabile:

- ✓ Furto e Incendio solo danno totale (Sempre operante): furto (commesso o tentato), rapina (commessa o tentata), danni totali subiti dal veicolo a seguito di incendio, esplosione, scoppio e fulmine.
- ✓ Furto e Incendio (Danno totale e parziale): furto (commesso o tentato), rapina (commessa o tentata), danni subiti dal veicolo a seguito di incendio, esplosione, scoppio e fulmine.
- ✓ Kasko Collisione (Attiva se acquistata): danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione con altro veicolo a motore identificato.
- ✓ Kasko abbigliamento (Attiva se acquistata): i danni materiali e diretti all'abbigliamento e al casco del conducente del Veicolo in conseguenza di collisione con altro veicolo a motore identificato.

Zurich risarcisce i danni fino ad un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale).



Che cosa non è assicurato?

- ✗ I veicoli diversi da motocicli e ciclomotori
- ✗ I veicoli non immatricolati ad uso privato in Italia;
- ✗ I veicoli utilizzati per: corse motociclistiche o altre forme di competizioni sportive, attività di test di velocità, prove di affidabilità; scuola guida; trasporto pubblico; consegne tramite corriere.



Ci sono limiti di copertura?

Sono esclusi da tutti i moduli:

- ! i danni causati da urto con animali selvatici.
- ! i danni avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, sviluppo (controllato o meno) di energia nucleare o di radioattività;
- ! i danni determinati o agevolati da dolo (compreso il suicidio o il tentato suicidio) o colpa grave del contraente, dell'assicurato, delle persone presenti nel loro stato di famiglia, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate o autorizzate alla guida, riparazione o custodia del veicolo;! i danni avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, uragani, allagamenti, alluvioni, inondazioni, grandine, slavine, caduta anche accidentale di neve, venti oltre gli 80 km/h, oggetti trasportati dal vento, frane o smottamento di terreno;
- ! i danni avvenuti in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e atti di danneggiamento volontario;
- ! i danni conseguenti ad appropriazione indebita.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione è valida in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli Stati Membri dell'Unione Europea, nonché in Gran Bretagna, Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Andorra e Serbia.
- ✓ L'assicurazione è valida anche negli Stati: Bosnia Erzegovina, Bielorussia, Israele, Moldavia, Macedonia del Nord, Montenegro, Tunisia, Turchia e Ucraina.
- ✓ In tutti gli altri Stati non espressamente indicati sopra, l'assicurazione si intende esclusa.



Che obblighi ho?

Alla sottoscrizione del contratto il contraente e l'assicurato, se persona diversa, devono fornire alla Compagnia informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare.

Se in corso di contratto si verificano cambiamenti che comportano un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato, il contraente e l'assicurato devono immediatamente comunicarli per iscritto alla Compagnia. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché l'annullamento o il recesso dell'assicurazione, ai sensi degli art. 1892, 1893, 1894, 1898 del Codice civile.

Il contraente e l'assicurato non sono tenuti, alla data di stipulazione del presente contratto, a comunicare alla Compagnia l'esistenza di eventuali altre assicurazioni per lo stesso rischio e a richiedere a ciascun assicuratore l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente rimosse a titolo di indennizzo non superino l'ammontare del danno. Al momento del sinistro il contraente e l'assicurato sono comunque tenuto ad avvisare tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri. Se il contraente e l'assicurato omettono di dare l'avviso di cui sopra, la Compagnia non è tenuta a corrispondere l'indennizzo.

Il rischio è il medesimo se l'interesse assicurato, la cosa assicurata e l'assicurato sono gli stessi e il sinistro avviene nel periodo di tempo nel quale opera la copertura assicurativa di tutti gli assicuratori.



Quando e come devo pagare?

Il premio, corrispondente all'intera durata della copertura, viene pagato in un'unica soluzione al momento della sottoscrizione del contratto.

In caso di Finanziamento del veicolo, il contraente delega la finanziaria al pagamento del premio, comprensivo di imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento.

La copertura ha effetto fino alle ore 24.00 della data di scadenza indicata nel modulo di polizza e non prevede tacito rinnovo. La copertura ha durata annuale o poliennale, come indicato nel modulo di polizza.



Come posso disdire la polizza?

Il contraente, entro 60 giorni dal momento in cui il contratto è concluso, può esercitare il diritto di ripensamento senza doverne indicare il motivo, cioè può chiedere alla Compagnia che cessino gli effetti del contratto (recesso). Per esercitare il diritto di ripensamento il contraente deve:

- inviare una richiesta alla Compagnia tramite una delle seguenti modalità:
 - via mail all'indirizzo documenti@zurich-connect.it,
 - tramite raccomandata con ricevuta di ritorno a Zurich Insurance Company Ltd, Rappresentanza Generale per l'Italia, Via Benigno Crespi 23, 20159 Milano,
 - tramite apposite funzionalità dell'area riservata del sito internet www.zurich-connect.it ;
 - tramite posta elettronica certificata all'indirizzo Zurich.Insurance.Company@pec.zurich.it ;
- far pervenire alla Compagnia, via fax o email, una dichiarazione attestante l'avvenuta distruzione del certificato di Assicurazione e della Carta Verde eventualmente in suo possesso.

In caso di diritto di ripensamento (recesso), la Compagnia rimborsa la parte del premio non usufruita al netto delle imposte e oneri parafiscali.

Il contraente ha altresì il diritto di chiedere la risoluzione anticipata del contratto di Finanziamento. In questi casi la copertura proseguirà fino alla naturale scadenza indicata sul modulo di polizza, salva diversa indicazione dell'Assicurato espressa alla finanziaria al momento della richiesta di estinzione anticipata.

Nel caso di cessazione del rischio per vendita, distruzione, esportazione definitiva, demolizione, cessazione il cliente può chiedere la risoluzione anticipata del contratto con rimborso del premio non goduto, al netto di imposte e oneri parafiscali.

Il contraente ha diritto al rimborso della parte di premio non usufruita, nella misura di 1/360 del premio annuo per giorno digaranzia residua (calcolato dal momento della cessazione del rischio) per ogni anno residuo di durata, al netto di imposte e oneri parafiscali.

Polizza Corpi di Veicoli Terrestri (C.V.T.) Motocicli e Ciclomotori

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi
R.C. Motocicli e Ciclomotori (DIP Aggiuntivo R.C. Motocicli e Ciclomotori)

Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia
che opera con il marchio Zurich Connect

Zurich Connect Protezione Motocicli e Ciclomotori CVT (Corpi e Veicoli Terrestri)
- MundoMoto per Santander Consumer Bank

Data di realizzazione: luglio 2020 - Ultimo Aggiornamento: febbraio 2021
Questo documento rappresenta l'ultima versione aggiornata.



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società: Zurich Insurance Company Ltd, avente sede a Zurigo, Mythenquai 2 - Iscritta nel Registro Commercio Zurigo n. CHE-105.833.114 e sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Svizzera preposta alla regolamentazione sui mercati finanziari - Capitale sociale fr. sv. 825.000.000 i.v. - Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia svolge la propria attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento nei rami danni attraverso la propria Rappresentanza Generale per l'Italia avente sede in Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - Tel. +39.0259661 - Fax +39.0259662603 - Iscritta all'Albo Imprese IVASS il 01.12.15 al n. 2.00004 - Patrimonio netto di 741,5 milioni di euro, formato da un fondo di dotazione di 449,5 milioni di euro e riserve patrimoniali per 292 milioni di euro. Capogruppo del Gruppo Zurich Italia, iscritto all'Albo Gruppi IVASS il 28.5.08 al n. 2 - C.F./P.IVA/R.I. Milano 01627980152 - Imp. aut. con Provvedimento IVASS n. 0054457/15 del 10.6.15 - Rappresentante Generale per l'Italia: A. Castellano - Sito internet: www.zurich-connect.it - Indirizzo PEC: zurich.insurance.company@pec.zurich.it - Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia non è tenuta alla determinazione dell'indice di solvibilità conforme alla normativa Solvency II.

Zurich Connect è un marchio di proprietà di Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia.

Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia non è tenuta alla determinazione dell'indice di solvibilità conforme alla normativa Solvency II.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente.

Modulo Furto e Incendio danno totale (Sempre Operante)	<p>La garanzia opera limitatamente ai danni che comportano la perdita totale del Veicolo o l'antieconomicità della riparazione (danno superiore al 70% del valore commerciale del Veicolo).</p> <ul style="list-style-type: none">• Incendio da tumulti popolari (sempre operante): danni subiti da incendio a seguito di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo.• Circolazione abusiva (sempre operante): danni subiti dal Veicolo durante la circolazione abusiva a seguito di furto o rapina (consumato o tentata) esclusivamente se conseguenti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada.• Caduta corpi orbitanti (sempre operante): danni subiti dal Veicolo a seguito di caduta di aeromobili, corpi orbitanti, veicoli spaziali e loro parti, con esclusione degli ordigni esplosivi.
Modulo Furto e Incendio (Attivo se acquistato)	<ul style="list-style-type: none">• Incendio da tumulti popolari (sempre operante): danni subiti da incendio a seguito di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo.• Circolazione abusiva (sempre operante): danni subiti dal Veicolo durante la circolazione abusiva a seguito di furto o rapina (consumato o tentata) esclusivamente se conseguenti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada.• Caduta corpi orbitanti (sempre operante): danni subiti dal Veicolo a seguito di caduta di aeromobili, corpi orbitanti, veicoli spaziali e loro parti, con esclusione degli ordigni esplosivi.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
Modulo “Kasko Collisione” (solo se acquistata)	Sono compresi i danni materiali e diretti al Veicolo assicurato solo se derivano da collisione con altro Veicolo a motore identificato. È previsto un massimale per il Veicolo di 3.000,00 Euro per sinistro e per anno assicurativo.
Modulo “Kasko Abbigliamento” (solo se acquistata)	Indennizzo dei danni subiti dall'abbigliamento e dal casco del conducente del Veicolo assicurato in conseguenza di collisione con altro Veicolo a motore identificato. La copertura è operante se l'Assicurato conserva per tutta la durata dell'assicurazione i documenti fiscali (fattura o ricevuta) relativi all'acquisto di abbigliamento e casco del conducente rimasti danneggiati. È previsto un massimale per il Veicolo di 500,00 Euro per sinistro e per anno assicurativo



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
-----------------------	---



Ci sono limiti di copertura?

Modulo Furto e Incendio danno totale (sempre attivo)	Esclusioni La copertura non è operante: <ol style="list-style-type: none"> Per sinistri avvenuti durante la partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive ufficiali, alle relative prove e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara oppure se il Veicolo circola nelle zone a queste riservate sia all'interno che all'esterno degli autodromi; Per Sinistri avvenuti nelle aree aeroportuali civili e militari, salvo che per alcune aree aeroportuali civili previste dalla normativa in vigore; Per semplici bruciature non seguite da Incendio; Per danni causati o derivati da fenomeno elettrico comunque manifestatosi; Per furto di ciclomotori e motocicli per i quali non sia stato attivato un efficace congegno di bloccaggio; Per furto o incendio di apparecchi autoradio, CD, video installati su ciclomotori, motocicli; In caso di furto se per lo stesso sono state utilizzate le chiavi del Veicolo, a meno che l'Assicurato non abbia denunciato precedentemente alle autorità competenti il furto delle chiavi. 												
	SCOPERTI: <ul style="list-style-type: none"> Furto e incendio danno totale: 												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Garanzia</th> <th>Minimi e Scoperto (per ciascun sinistro)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Danno totale - Per i Contraenti residenti nelle province di Bari, Barletta, Caserta, Catanzaro, Foggia, Latina, Napoli, Prato, Salerno, Taranto, Vibo Valentia</td> <td>Scoperto del 30% con minimo 750,00 Euro</td> </tr> <tr> <td>Danno totale - Per i Contraenti residenti in provincie diverse da quelle di cui al punto precedente</td> <td>Scoperto del 20% con minimo 750,00 Euro</td> </tr> <tr> <td>Danno totale - Per i Contraenti residenti nelle province di Bari, Barletta, Caserta, Catanzaro, Foggia, Latina, Napoli, Prato, Salerno, Taranto, Vibo Valentia e in caso di riacquisto di un Veicolo nuovo di pari valore presso il Concessionario venditore che ha venduto il Veicolo assicurato</td> <td>Scoperto del 25% con minimo 500,00 Euro</td> </tr> <tr> <td>Danno totale - Per i Contraenti residenti in provincie diverse da quelle di cui al punto precedente e in caso di riacquisto di un Veicolo nuovo di pari valore presso il Concessionario venditore che ha venduto il Veicolo assicurato</td> <td>Scoperto del 15% con minimo 250,00 Euro</td> </tr> <tr> <td>Danno totale - se il sinistro avviene entro 12 mesi dalla data di decorrenza della polizza</td> <td>Scoperto 0 % con minimo 0 euro</td> </tr> </tbody> </table>	Garanzia	Minimi e Scoperto (per ciascun sinistro)	Danno totale - Per i Contraenti residenti nelle province di Bari, Barletta, Caserta, Catanzaro, Foggia, Latina, Napoli, Prato, Salerno, Taranto, Vibo Valentia	Scoperto del 30% con minimo 750,00 Euro	Danno totale - Per i Contraenti residenti in provincie diverse da quelle di cui al punto precedente	Scoperto del 20% con minimo 750,00 Euro	Danno totale - Per i Contraenti residenti nelle province di Bari, Barletta, Caserta, Catanzaro, Foggia, Latina, Napoli, Prato, Salerno, Taranto, Vibo Valentia e in caso di riacquisto di un Veicolo nuovo di pari valore presso il Concessionario venditore che ha venduto il Veicolo assicurato	Scoperto del 25% con minimo 500,00 Euro	Danno totale - Per i Contraenti residenti in provincie diverse da quelle di cui al punto precedente e in caso di riacquisto di un Veicolo nuovo di pari valore presso il Concessionario venditore che ha venduto il Veicolo assicurato	Scoperto del 15% con minimo 250,00 Euro	Danno totale - se il sinistro avviene entro 12 mesi dalla data di decorrenza della polizza	Scoperto 0 % con minimo 0 euro
	Garanzia	Minimi e Scoperto (per ciascun sinistro)											
	Danno totale - Per i Contraenti residenti nelle province di Bari, Barletta, Caserta, Catanzaro, Foggia, Latina, Napoli, Prato, Salerno, Taranto, Vibo Valentia	Scoperto del 30% con minimo 750,00 Euro											
	Danno totale - Per i Contraenti residenti in provincie diverse da quelle di cui al punto precedente	Scoperto del 20% con minimo 750,00 Euro											
Danno totale - Per i Contraenti residenti nelle province di Bari, Barletta, Caserta, Catanzaro, Foggia, Latina, Napoli, Prato, Salerno, Taranto, Vibo Valentia e in caso di riacquisto di un Veicolo nuovo di pari valore presso il Concessionario venditore che ha venduto il Veicolo assicurato	Scoperto del 25% con minimo 500,00 Euro												
Danno totale - Per i Contraenti residenti in provincie diverse da quelle di cui al punto precedente e in caso di riacquisto di un Veicolo nuovo di pari valore presso il Concessionario venditore che ha venduto il Veicolo assicurato	Scoperto del 15% con minimo 250,00 Euro												
Danno totale - se il sinistro avviene entro 12 mesi dalla data di decorrenza della polizza	Scoperto 0 % con minimo 0 euro												

Esclusioni

La copertura non è operante:

- a) **Per sinistri avvenuti durante la partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive ufficiali, alle relative prove e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara oppure se il Veicolo circola nelle zone a queste riservate sia all'interno che all'esterno degli autodromi;**
- b) **Per Sinistri avvenuti nelle aree aeroportuali civili e militari, salvo che per alcune aree aeroportuali civili previste dalla normativa in vigore;**
- c) **Per semplici bruciature non seguite da Incendio;**
- d) **Per danni causati o derivati da fenomeno elettrico comunque manifestatosi;**
- e) **Per furto di ciclomotori e motocicli per i quali non sia stato attivato un efficace congegno di bloccaggio;**
- f) **Per furto o incendio di apparecchi autoradio, CD, video installati su ciclomotori, motocicli;**
- g) **In caso di furto se per lo stesso sono state utilizzate le chiavi del Veicolo, a meno che l'Assicurato non abbia denunciato precedentemente alle autorità competenti il furto delle chiavi.**

SCOPERTI:

- Furto e incendio:

Garanzia	Minimi e Scoperto (per ciascun sinistro)
Danno Totale e Parziale- Per i Contraenti residenti nelle province di Bari, Barletta, Caserta, Catanzaro, Foggia, Latina, Napoli, Prato, Salerno, Taranto, Vibo Valentia	Scoperto del 30% con minimo 750,00 Euro
Danno Totale e Parziale - Per i Contraenti residenti in provincie diverse da quelle di cui al punto precedente	Scoperto del 20% con minimo 750,00 Euro
Danno Totale - Per i Contraenti residenti nelle province di Bari, Barletta, Caserta, Catanzaro, Foggia, Latina, Napoli, Prato, Salerno, Taranto, Vibo Valentia e in caso di riacquisto di un Veicolo nuovo di pari valore presso il Concessionario venditore che ha venduto il Veicolo assicurato	Scoperto del 25% con minimo 500,00 Euro
Danno Totale - Per i Contraenti residenti in provincie diverse da quelle di cui al punto precedente e in caso di riacquisto di un Veicolo nuovo di pari valore presso il Concessionario venditore che ha venduto il Veicolo assicurato	Scoperto del 15% con minimo 250,00 Euro
Danno Parziale - Per i Contraenti residenti nelle province di Bari, Barletta, Caserta, Catanzaro, Foggia, Latina, Napoli, Prato, Salerno, Taranto, Vibo Valentia e con riparazione presso il Concessionario venditore che ha venduto il Veicolo oggetto della riparazione o presso la sua rete convenzionata	Scoperto del 25% con minimo 500,00 Euro
Danno Parziale - Per i Contraenti residenti in provincie diverse da quelle di cui al punto precedente e con riparazione presso il Concessionario venditore che ha venduto il Veicolo oggetto della riparazione o presso la sua rete convenzionata	Scoperto del 15% con minimo 250,00 Euro
Danno Totale - se il sinistro avviene entro 12 mesi dalla data di decorrenza della polizza	Scoperto 0 con minimo 0

Modulo Furto e Incendio (sempre attivo)

<p>Modulo Kasko Collisione (solo se acquistato)</p>	<p>Esclusioni: Le coperture Kasko Collisione non è operante:</p> <p>a) Per sinistri avvenuti durante la partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive ufficiali, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara oppure se il Veicolo circola nelle zone a queste riservate sia all'interno che all'esterno degli autodromi;</p> <p>b) Per Sinistri avvenuti nelle aree aeroportuali civili e militari, salvo che per alcune aree aeroportuali civili previste dalla normativa in vigore;</p> <p>c) Se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;</p> <p>d) Se il Veicolo è soggetto a provvedimento di fermo amministrativo e non sono stati rispettati i criteri di custodia stabiliti dall'art. 214 Codice della Strada;</p> <p>e) Se sono state violate le previsioni contrattuali di Guida esclusiva;</p> <p>f) Per i danni subiti dal Veicolo se non abilitato alla circolazione per mancata revisione ai sensi delle disposizioni del Codice della Strada;</p> <p>g) Per i danni causati da cose o animali trasportati sul Veicolo;</p> <p>h) Per i danni da operazioni di carico e scarico;</p> <p>i) Per i danni subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano o di circolazione fuori strada;</p> <p>j) Per i danni coperti dal Modulo Furto e Incendio;</p> <p>k) Per i danni conseguenti ad incendio, esplosione, scoppio, fulmine non determinato dalla collisione con altro Veicolo a motore identificato;</p> <p>l) Per i danni alle ruote (inclusi cerchioni, coperture e camere d'aria) se non verificatisi congiuntamente ad altri danni indennizzabili;</p> <p>m) Se il conducente, al momento del sinistro,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Guidava in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti; e • È stato sanzionato ai sensi degli articoli 186, 186-bis o 187 del Codice della Strada. <p>La copertura Kasko Collisione è prestata a primo rischio assoluto.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kasko Collisione: <table border="1" data-bbox="327 1115 1519 1456"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Garanzia</th> <th style="text-align: center;">Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Danno Totale e Parziale</td> <td>Scoperto del 20% con minimo 750,00 Euro</td> </tr> <tr> <td>Danno Totale e in caso di riacquisto di un Veicolo nuovo di pari valore presso il Concessionario venditore che ha venduto il Veicolo assicurato</td> <td>Scoperto del 15% con minimo 250,00 Euro</td> </tr> <tr> <td>Danno Parziale con riparazione presso il Concessionario venditore che ha venduto il Veicolo oggetto della riparazione o presso la sua rete convenzionata</td> <td>Scoperto del 15% con minimo 250,00 Euro</td> </tr> </tbody> </table>	Garanzia	Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro)	Danno Totale e Parziale	Scoperto del 20% con minimo 750,00 Euro	Danno Totale e in caso di riacquisto di un Veicolo nuovo di pari valore presso il Concessionario venditore che ha venduto il Veicolo assicurato	Scoperto del 15% con minimo 250,00 Euro	Danno Parziale con riparazione presso il Concessionario venditore che ha venduto il Veicolo oggetto della riparazione o presso la sua rete convenzionata	Scoperto del 15% con minimo 250,00 Euro
Garanzia	Franchigia/Scoperto (per ciascun sinistro)								
Danno Totale e Parziale	Scoperto del 20% con minimo 750,00 Euro								
Danno Totale e in caso di riacquisto di un Veicolo nuovo di pari valore presso il Concessionario venditore che ha venduto il Veicolo assicurato	Scoperto del 15% con minimo 250,00 Euro								
Danno Parziale con riparazione presso il Concessionario venditore che ha venduto il Veicolo oggetto della riparazione o presso la sua rete convenzionata	Scoperto del 15% con minimo 250,00 Euro								
<p>Modulo Kasko Abbigliamento (solo se acquistato)</p>	<p>Esclusioni: La copertura Kasko Abbigliamento non è operante:</p> <p>a) Per sinistri avvenuti durante la partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive ufficiali, alle relative prove e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara oppure se il Veicolo circola nelle zone a queste riservate sia all'interno che all'esterno degli autodromi;</p> <p>b) Per Sinistri avvenuti nelle aree aeroportuali civili e militari, salvo che per alcune aree aeroportuali civili previste dalla normativa in vigore;</p> <p>c) Se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;</p> <p>d) Per i danni avvenuti in conseguenza della guida da parte di persone che usano il Veicolo contro la volontà del proprietario</p> <p>e) Se il conducente, al momento del sinistro,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Guidava in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti; e • È stato sanzionato ai sensi degli articoli 186, 186-bis o 187 del Codice della Strada. <p>La copertura Kasko Abbigliamento è prestata a primo rischio assoluto e non prevede l'applicazione di minimi o scoperti</p>								



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	<p>Denuncia di sinistro Il contraente e l'assicurato devono dare avviso alla Compagnia entro 3 giorni da quando il sinistro è accaduto o da quando ne ha avuto conoscenza. Per effettuare la denuncia si può:</p> <ul style="list-style-type: none"> • utilizzare l'apposita funzionalità nella propria Area Riservata del sito www.zurich-connect.it oppure • chiamare il numero 800.893.990 • scrivere all'indirizzo email documenti@zurich-connect.it • inviare fax al numero 02.83.430.111. <p>Per la garanzia Furto e Incendio: in caso di furto o rapina, incendio, esplosione, scoppio, il contraente o l'Assicurato devono denunciare il fatto all'Autorità giudiziaria entro 3 giorni da quando il sinistro è accaduto o da quando ne è venuto a conoscenza, indicando la data, il luogo, la causa presunta del sinistro, l'entità approssimativa del danno. Se il sinistro è avvenuto all'estero è necessario presentare la denuncia all'Autorità straniera competente e, al rientro, all'Autorità italiana predetta. Una copia di tutte le denunce deve essere inoltrata alla Compagnia.</p> <p>Con riferimento ai moduli "Kasko" e "Kasko Abbigliamento": Il contraente o l'Assicurato deve presentare denuncia di sinistro o un modulo CAI oltre alla copia della patente del conducente del Veicolo al momento del Sinistro.</p>
	<p>Assistenza diretta/in convenzione In caso di sinistro con danni al veicolo, il contraente o l'assicurato possono far effettuare le riparazioni presso una delle carrozzerie convenzionate con la Compagnia (elenco disponibile sul sito www.zurich-connect.it). Nel caso in cui si avvalgano di tale facoltà sono previste delle agevolazioni.</p>
	<p>Prescrizione I diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni. I diritti derivanti dalla richiesta risarcitoria si prescrivono in 2 anni per i danni a cose e in almeno 5 anni per i danni alla persona.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Obblighi dell'impresa	<p>Zurich ha 60 giorni di tempo dal ricevimento della denuncia di sinistro e di tutta la documentazione richiesta, per formulare una proposta di indennizzo o respingere la richiesta di indennizzo.</p> <p>Sono previste ulteriori tempistiche in caso di richiesta di documentazione aggiuntiva da parte della Compagnia o quando vengano incaricati dei consulenti (es. periti, accertatori). Il pagamento dell'indennizzo viene eseguito dalla Compagnia entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta per lo stesso.</p>



Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Rimborso	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non sono presenti ulteriori informazioni rispetto al DIP Danni..
Sospensione	Non sono presenti ulteriori informazioni rispetto al DIP Danni.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto a chi ha sottoscritto un contratto di finanziamento per l'acquisto di un ciclomotore o di un motociclo e intenda assicurarlo dai rischi di danni che il mezzo o l'abbigliamento indossato possono subire in seguito a furto, incendio, urto e collisione con altro veicolo.



Quali costi devo sostenere?

- Costi di intermediazione

La quota parte percepita in media dagli Intermediari con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 25%, calcolato sul premio imponibile.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>I reclami devono essere inoltrati per iscritto a:</p> <p>Zurich Insurance Company Ltd Rappresentanza Generale per l'Italia Ufficio Gestione Reclami Via Benigno Crespi n.23 - 20159 Milano Fax numero: 02.2662.2243 E-mail: reclami@zurich.it PEC: reclami@pec.zurich.it</p> <p>Zurich-Connect deve fornire riscontro entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo.</p>
All'IVASS	<p>All'IVASS vanno indirizzati i reclami:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aventi ad oggetto l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore), da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; - in caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva ad un reclamo indirizzato all'impresa. <p>I reclami devono essere inoltrati per iscritto a: IVASS, Via del Quirinale, 21 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it</p> <p>Per la presentazione dei reclami ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell'Istituto di Vigilanza nella sezione relativa ai Reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito di Zurich Connect www.zurich-connect.it.</p> <p>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile al sito www.ec.europa.eu/fin-net - e chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.</p>

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):

Mediazione	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).</p> <p>La mediazione costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti).</p>
Negoziazione assistita	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.</p> <p>La convenzione di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti € 50.000 (salvo che, in relazione a quest'ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria).</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>L'arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia.</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Indice

A. Presentazione prodotto

I - Zurich Connect Protezione Motocicli e Ciclomotori CVT (Corpi e Veicoli Terrestri) per Santander: cos'è e come leggere il contratto	4
I.I -Simbologia adottata	4
I.II - Guida al prodotto	4
I.II.I - Cos'è Zurich Connect Motocicli e Ciclomotori?	4

B. Oggetto

1. Modulo Furto e Incendio (solo Danno Totale)	6
1.1 Garanzie principali	6
1.2 Estensioni (sempre operanti senza pagamento di premio aggiuntivo).....	6
1.2.1 Incendio da tumulti popolari.....	6
1.2.2 Circolazione abusiva a seguito di Furto o Rapina.....	6
1.2.3 Caduta corpi orbitanti	6
1.3 Forma di garanzia e Scoperti	6
1.3.1 Livello di Scoperto per Furto e Rapina	6
1.4 Esclusioni	6
1.5 Recupero della refurtiva	7
1.6 Estensione territoriale.....	7
2. Modulo Furto e Incendio.....	8
2.1 Garanzie principali	8
2.2 Estensioni (sempre operanti senza pagamento di premio aggiuntivo).....	8
2.2.1 Incendio da tumulti popolari.....	8
2.2.2 Circolazione abusiva a seguito di Furto o Rapina.....	8
2.2.3 Caduta corpi orbitanti	8
2.3 Forma di garanzia e Scoperti	8
2.3.1 Livello di Scoperto per Furto e Rapina	8
2.4 Esclusioni	9
2.5 Recupero della refurtiva	9
2.6 Estensione territoriale.....	9
3. Modulo Kasko Collisione.....	10
3.1 Oggetto della garanzia.....	10
3.1.1 Forma di assicurazione, Massimale e Scoperto	10
3.2 Determinazione dell'Indennizzo	10
3.3 Rinuncia al diritto di Surroga	10
3.4 Colpa grave	10
3.5 Esclusioni	10

3.6	Estensione territoriale.....	11
4.	Modulo Kasko Abbigliamento.....	12
4.1	Oggetto della garanzia.....	12
4.2	Esclusioni.....	12
4.3	Estensione territoriale.....	12

C. Il contratto dalla A alla Z

5.	Previsioni comuni a tutti i moduli.....	13
5.1	Dichiarazioni sulle circostanze del rischio.....	13
5.2	Aggravamento del rischio.....	13
5.2.1	Variazione della residenza del Contraente o del Proprietario o soggetto equiparato	13
5.3	Diminuzione del rischio.....	13
5.4	Premio.....	13
5.5	Durata del contratto e periodo di copertura.....	14
5.5.1	Durata e assenza di tacito rinnovo.....	14
5.5.2	Inizio della copertura.....	14
5.5.3	Termine della copertura.....	14
5.6	Diritto di recesso (ripensamento).....	14
5.7	Cessazione del rischio.....	14
5.8	Estinzione volontaria anticipata del finanziamento.....	15
5.9	Rimborso del premio in caso di Furto o Incendio totale del Veicolo.....	15
5.9.1	Risoluzione del contratto.....	15
5.9.2	Consegna delle chiavi.....	16
5.10	Altre assicurazioni.....	16
5.11	Non cedibilità.....	16
5.12	Divieto di cessione del credito e facoltà di delega di pagamento.....	16
5.12.1	Divieto di cessione del credito.....	16
5.12.2	Richiesta di consenso alla cessione di credito.....	16
5.12.3	Delega di pagamento del credito.....	16
5.13	Benefici in caso di utilizzo di autoriparatori convenzionati.....	16
5.14	Oneri fiscali.....	16
5.15	Comunicazioni.....	16
5.16	Modifiche al contratto.....	17
5.17	Legge applicabile.....	17
5.18	Foro competente.....	17
5.19	Diritto d'accesso agli atti d'impresa.....	17

D. Cosa fare in caso di Sinistro

6.	Disposizioni comuni a tutti i Moduli.....	18
6.1	Obblighi in caso di Sinistro.....	18

6.1.1	Conservazione delle tracce	18
6.1.2	Documentazione probatoria	18
6.2	Contenuto della denuncia di Sinistro	18
6.3	Pagamenti della Compagnia	18
6.4	Indennizzo con riacquisto.....	18
6.5	Limite massimo di indennizzo (Massimale).....	18
6.6	Franchigie e Scoperti.....	18
6.7	Surroga.....	19
7.	Disposizioni comuni al Modulo Furto e Incendio, al Modulo Kasko Collisione e al Modulo Kasko Abbigliamento	20
7.1	Obblighi in caso di Sinistro	20
7.1.1	Modulo Furto e Incendio	20
7.1.2	Modulo Kasko Collisione	20
7.1.3	Modulo Kasko Abbigliamento	20
7.1.4	Denuncia per danni agli Accessori di serie e/o non di serie	20
7.2	Conservazione dello stato di fatto del Veicolo	21
7.3	Degrado d'uso	21
7.4	Valore a nuovo	21
7.5	Forma di assicurazione	21
7.5.1	Valore Intero	21
7.5.2	Primo Rischio Assoluto	21
7.6	Calcolo del danno	22
7.6.1	Perdita totale del Veicolo	22
7.6.2	Perdita parziale del Veicolo	22
7.6.3	Applicazione della regola proporzionale	22
7.6.4	Ulteriori voci di danno	22
7.7	Esagerazione dolosa del danno	22
7.8	Procedura per la valutazione del danno	22
7.8.1	Tempistiche	22
7.8.2	Procedura per la valutazione del danno	23
7.9	Pagamento dell'Indennizzo	23
E.	Glossario	24
F.	Informativa Privacy.....	26

A. Presentazione prodotto

I - Zurich Connect Protezione Motocicli e Ciclomotori CVT (Corpi e Veicoli Terrestri) per Santander: cos'è e come leggere il contratto

I.I - Simbologia adottata

Nel contratto si possono trovare delle parole in azzurro e con l'iniziale maiuscola, come ad esempio "Assicurato". In questo caso si può fare riferimento al Glossario per trovare una definizione del termine, che nel testo avrà sempre e solo il significato illustrato nel Glossario stesso.

Le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza, come quelli di questo paragrafo.

Riquadro esplicativo

Nel testo si trovano riquadri, come questo, in cui possono essere inserite note, commenti od esempi per chiarire il significato e le modalità di applicazione di alcune clausole contrattuali. Tali informazioni non fanno parte del contratto, ma servono esclusivamente a chiarirne il contenuto.

I.II - Guida al prodotto

I.II.I - Cos'è Zurich Connect Motocicli e Ciclomotori?

Il prodotto CVT (Corpi e Veicoli Terrestri) Motocicli e Ciclomotori è destinato a chi ha sottoscritto un contratto per il finanziamento dell'acquisto di un **Motociclo** o di un ciclomotore e intenda assicurarlo dai rischi di danni che il **Veicolo** o l'abbigliamento indossato dal conducente possono subire in seguito a furto, incendio, urto e collisione con altro **Veicolo**.



- 1. Furto e Incendio (solo Danno Totale):** assicura la moto o il ciclomotore contro i danni subiti in caso di furto o tentato furto, rapina o incendio del **Veicolo**, inclusi gli **Accessori** di serie e non di serie. Questa garanzia opera solo nel caso in cui i danni subiti dal **Veicolo** comportino la perdita totale del **Veicolo** o l'antieconomicità della riparazione (danno superiore al 70% del **Valore Commerciale** del **Veicolo**).
- 2. Furto e Incendio:** assicura la moto o il ciclomotore contro i danni subiti in caso di furto o tentato furto, rapina o incendio del **Veicolo**, inclusi gli **Accessori** di serie e non di serie.
- 3. Kasko Collisione:** copre i danni subiti dal **motociclo** o dal **ciclomotore** fino a un massimo di 3.000 € in caso di collisione con un altro **Veicolo** a motore identificato. L'indennizzo non potrà comunque essere superiore al valore commerciale del **Veicolo** assicurato al momento del sinistro.
- 4. Kasko Abbigliamento:** copre gli eventuali danni subiti dall'abbigliamento e/o dal casco del conducente in caso di **Incidente** con un altro **Veicolo** identificato, per un importo complessivo di 500 €. Questa garanzia è utilizzabile 1 sola volta nell'anno assicurativo.

Le garanzie previste da ciascun Modulo sono attive solo se quel Modulo fa parte del pacchetto effettivamente acquistato.

I pacchetti disponibili sono riportati nella tabella sottostante.

Pacchetto	Moduli			
	Incendio e Furto (solo DANNO TOTALE)	Incendio e Furto	Kasko Abbigliamento	Kasko Collisione
Base	✓			
Entry		✓		
Classic		✓	✓	
Top		✓	✓	✓

Il [Contraente/Assicurato](#) di questo prodotto deve essere una persona fisica o giuridica residente o avente sede legale nel [Territorio italiano](#).

B. Oggetto

1. Modulo Furto e Incendio (solo Danno Totale)

ATTIVO SE ACQUISTATO

1.1 Garanzie principali

La Compagnia indennizza all'Assicurato i danni materiali e diretti subiti da:

- Il Veicolo e
- I pezzi di ricambio, gli Accessori di serie e non di serie, ma solo se
 - stabilmente fissati sul Veicolo, e
 - indicati specificamente nella fattura di acquisto del Veicolo insieme al loro valore;

e solo se tali danni materiali e diretti derivano da:

- a) Furto (consumato) o Rapina (consumata); in questo caso sono compresi i danni subiti dal Veicolo durante l'esecuzione o in conseguenza del Furto o Rapina;
- b) Incendio, Esplosione, Scoppio, fulmine.

La garanzia opera solo nel caso in cui i danni subiti dal Veicolo comportino la perdita totale del Veicolo o l'antieconomicità della riparazione (danno superiore al 70% del Valore Commerciale del Veicolo).

In caso di Sinistro L'Assicurato dovrà fare denuncia immediata all'autorità. Se il sinistro è avvenuto all'estero l'Assicurato dovrà anche fare denuncia all'autorità straniera e successivamente inviare copia di tale denuncia alla compagnia.

1.2 Estensioni (sempre operanti senza pagamento di premio aggiuntivo)

1.2.1 Incendio da tumulti popolari

La copertura vale in caso di danni da Incendio avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo. **In caso di Sinistro l'Assicurato dovrà fare denuncia immediata all'Autorità. Se il sinistro è avvenuto all'estero l'Assicurato dovrà anche fare denuncia all'autorità straniera.**

1.2.2 Circolazione abusiva a seguito di Furto o Rapina

La copertura vale anche per i danni subiti dal Veicolo durante la circolazione abusiva a seguito di Furto o Rapina (consumate), **se e solo se tali danni sono conseguenza di collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada.**

1.2.3 Caduta corpi orbitanti

La copertura vale anche per i danni subiti dal Veicolo a seguito di caduta di aeromobili, corpi orbitanti, veicoli spaziali e loro parti, **sono invece esclusi dalla copertura gli ordigni esplosivi.**

1.3 Forma di garanzia e Scoperti

La garanzia è prestata nella forma a Valore Intero.

1.3.1 Livello di Scoperto per Furto e Rapina

La garanzia prevede uno Scoperto del 20% con minimo di 750,00 Euro.

In deroga a quanto precedentemente stabilito:

- a) in caso di Danno totale e nel caso in cui il Contraente risieda nelle province di Bari, Barletta, Caserta, Catanzaro, Foggia, Latina, Napoli, Prato, Salerno, Taranto, Vibo Valentia lo Scoperto è pari al 30% con un minimo di scoperto di 750,00 Euro
- b) in caso di Danno totale e nel caso in cui il Contraente risieda in una provincia diversa da quelle indicate al punto a) e in caso di riacquisto di un Veicolo nuovo di pari valore presso il Concessionario venditore, lo scoperto è pari 15% con un minimo di scoperto di 250,00 Euro
- c) in caso di Danno totale e nel caso in cui il Contraente risieda nelle province di Bari, Barletta, Caserta, Catanzaro, Foggia, Latina, Napoli, Prato, Salerno, Taranto, Vibo Valentia e in caso di riacquisto di un Veicolo nuovo di pari valore presso il Concessionario venditore, lo scoperto è pari 25% con un minimo di scoperto di 500,00 Euro

1.4 Esclusioni

La copertura non è operante:

- a) Per Sinistri avvenuti durante la partecipazione del Veicolo a gare o competizioni sportive ufficiali, alle relative prove e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara oppure se il Veicolo circola nelle zone a queste riservate sia all'interno che all'esterno degli autodromi.

- b) Per Sinistri avvenuti nelle aree aeroportuali civili e militari, salvo che per alcune aree aeroportuali civili previste dalla normativa in vigore;
- c) Per i danni derivanti da urto con animali selvatici;
- d) Per i danni avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, sviluppo (controllato o meno) di energia nucleare o di radioattività;
- e) Per i danni determinati o agevolati da dolo (compreso il suicidio o il tentato suicidio) o colpa grave del **Contraente**, dell'**Assicurato**, delle persone presenti nel loro stato di famiglia, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate o autorizzate alla guida, riparazione o custodia del **Veicolo**;
- f) Per i danni avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, uragani, allagamenti, alluvioni, inondazioni, grandine, slavine, caduta anche accidentale di neve, venti oltre gli 80 km/h, oggetti trasportati dal vento, frane o smottamento di terreno;
- g) Per i danni avvenuti in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e atti di danneggiamento volontario;
- h) Per i danni conseguenti ad appropriazione indebita;
- i) Per semplici bruciature non seguite da **Incendio**;
- j) Per **Furto** del **Veicolo** o pezzi di ricambio, **Accessori di serie e non di serie**, se il **Veicolo** è soggetto a provvedimento di fermo amministrativo e non sono stati rispettati i criteri di custodia stabiliti dall'art. 214 "Fermo amministrativo del **Veicolo**" del **Codice della Strada**;
- k) Per danni causati o derivati da fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
- l) per danni causati da ordigni esplosivi
- m) Per **Furto** di ciclomotori e motocicli per i quali non sia stato attivato un efficace congegno di bloccaggio;
- n) Per **Furto** o **Incendio** di apparecchi autoradio, CD, video installati su ciclomotori, motocicli;
- o) **In caso di Furto** se per lo stesso sono state utilizzate le chiavi del **Veicolo**, a meno che l'**Assicurato** non abbia denunciato precedentemente alle autorità competenti il **Furto** delle chiavi.

1.5 Recupero della refurtiva

Se il **Veicolo** rubato o le parti del **Veicolo** rubato (ivi compresi **Accessori di serie** e pezzi di ricambio) vengono recuperati, l'**Assicurato** deve darne avviso alla **Compagnia** appena ne ha avuto notizia.

Se il **Veicolo** o parti del **Veicolo** vengono recuperati:

- prima del pagamento dell'**Indennizzo**, la **Compagnia** pagherà solo eventuali danni subiti dal **Veicolo** nell'esecuzione o in conseguenza del **Furto** o della **Rapina**, solo se il valore di questi danni sia superiore al 70% del valore commerciale del **Veicolo** ;
- dopo il pagamento dell'**Indennizzo**, l'**Assicurato** potrà scegliere se:
 - a) compiere tutti gli adempimenti necessari per la vendita del **Veicolo** da parte della **Compagnia**. Se non fosse stata precedentemente rilasciata, dovrà fornire alla **Compagnia** la procura notarile a vendere per ciò che è stato recuperato. In ogni caso la **Compagnia** è autorizzata a trattenere il ricavato della vendita;
 - b) rientrare in possesso del **Veicolo** restituendo alla **Compagnia** l'**Indennizzo** corrisposto (se il **Veicolo** ritrovato è danneggiato, la **Compagnia** pagherà solo eventuali danni subiti dal veicolo nell'esecuzione o in conseguenza del **Furto** o della **Rapina**, solo se il valore di questi danni sia superiore al 70% del valore commerciale del **Veicolo**).

1.6 Estensione territoriale

L'assicurazione è valida in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli Stati membri dell'Unione Europea, nonché in Gran Bretagna, Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Andorra e Serbia.

L'assicurazione è valida anche negli Stati: Bosnia Erzegovina, Bielorussia, Israele, Moldavia, Macedonia del Nord, Montenegro, Tunisia, Turchia e Ucraina.

In tutti gli altri Stati non espressamente indicati sopra, l'assicurazione si intende esclusa.

Per le spese sostenute all'estero, l'**Indennizzo** viene pagato in Italia, in euro e al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall'**Assicurato**.

2. Modulo Furto e Incendio

ATTIVO SE ACQUISTATO

2.1 Garanzie principali

La **Compagnia** indennizza all'**Assicurato** i danni materiali e diretti subiti da:

- Il **Veicolo** e
- I pezzi di ricambio, gli Accessori di serie e non di serie, ma solo se
 - stabilmente fissati sul **Veicolo**, e
 - indicati specificamente nella fattura di acquisto del **Veicolo** insieme al loro valore;

e solo se tali danni materiali e diretti derivano da:

- a) **Furto** (consumato) o **Rapina** (consumata); in questo caso sono compresi i danni subiti dal **Veicolo** durante l'esecuzione o in conseguenza del **Furto** o **Rapina**;
- b) **Incendio**, **Esplosione**, **Scoppio**, fulmine.

In caso di Sinistro L'**Assicurato** dovrà fare denuncia immediata all'autorità. Se il sinistro è avvenuto all'estero l'**Assicurato** dovrà anche fare denuncia all'autorità straniera e successivamente inviare copia di tale denuncia alla compagnia.

2.2 Estensioni (sempre operanti senza pagamento di premio aggiuntivo)

2.2.1 Incendio da tumulti popolari

La copertura vale in caso di danni da **Incendio** avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo. **In caso di Sinistro l'Assicurato dovrà fare denuncia immediata all'Autorità. Se il sinistro è avvenuto all'estero l'Assicurato dovrà anche fare denuncia all'autorità straniera.**

2.2.2 Circolazione abusiva a seguito di Furto o Rapina

La copertura vale anche per i danni subiti dal **Veicolo** durante la circolazione abusiva a seguito di **Furto** o **Rapina** (consumate), **se e solo se tali danni sono conseguenza di collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada.**

2.2.3 Caduta corpi orbitanti

La copertura vale anche per i danni subiti dal **Veicolo** a seguito di caduta di aeromobili, corpi orbitanti, veicoli spaziali e loro parti, **sono invece esclusi dalla copertura gli ordigni esplosivi.**

2.3 Forma di garanzia e Scoperti

La garanzia è prestata nella forma a Valore Intero.

2.3.1 Livello di Scoperto per Furto e Rapina

La garanzia prevede uno Scoperto del 20% con minimo di 750,00 Euro.

In deroga a quanto precedentemente stabilito:

- a) in caso di **Danno totale** o **Danno Parziale** e nel caso in cui il **Contraente** risieda nelle province di Bari, Barletta, Caserta, Catanzaro, Foggia, Latina, Napoli, Prato, Salerno, Taranto, Vibo Valentia lo **Scoperto** è pari al 30% con un minimo di scoperto di 750,00 Euro
- d) in caso di **Danno totale** e nel caso in cui il **Contraente** risieda in una provincia diversa da quelle indicate al punto a) e in caso di riacquisto di un **Veicolo** nuovo di pari valore presso il **Concessionario venditore** lo scoperto è pari 15% con un minimo di scoperto di 250,00 Euro
- e) in caso di **Danno totale** e nel caso in cui il **Contraente** risieda nelle province di Bari, Barletta, Caserta, Catanzaro, Foggia, Latina, Napoli, Prato, Salerno, Taranto, Vibo Valentia e in caso di riacquisto di un **Veicolo** nuovo di pari valore presso il **Concessionario venditore**, lo scoperto è pari 25% con un minimo di scoperto di 500,00 Euro
- f) in caso di **Danno Parziale** e nel caso in cui il **Contraente** risieda in una provincia diversa da quelle indicate al punto a) e in caso di riparazione presso il **Concessionario venditore** o presso la sua rete convenzionata, lo scoperto è pari 15% con un minimo di scoperto di 250,00 Euro
- g) in caso di **Danno Parziale** e nel caso in cui il **Contraente** risieda nelle province di Bari, Barletta, Caserta, Catanzaro, Foggia, Latina, Napoli, Prato, Salerno, Taranto, Vibo Valentia e in caso di riparazione presso il **Concessionario venditore** o presso la sua rete convenzionata, lo scoperto è pari 25% con un minimo di scoperto di 500,00 Euro

2.4 Esclusioni

La copertura non è operante:

- a) Per **Sinistri** avvenuti durante la partecipazione del **Veicolo** a gare o competizioni sportive ufficiali, alle relative prove e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara oppure se il **Veicolo** circola nelle zone a queste riservate sia all'interno che all'esterno degli autodromi;
- b) Per **Sinistri** avvenuti nelle aree aeroportuali civili e militari, salvo che per alcune aree aeroportuali civili previste dalla normativa in vigore;
- c) Per i danni derivanti da urto con animali selvatici;
- d) Per i danni avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, sviluppo (controllato o meno) di energia nucleare o di radioattività;
- e) Per i danni determinati o agevolati da dolo (compreso il suicidio o il tentato suicidio) o colpa grave del **Contraente**, dell'**Assicurato**, delle persone presenti nel loro stato di famiglia, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate o autorizzate alla guida, riparazione o custodia del **Veicolo**;
- f) Per i danni avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, uragani, allagamenti, alluvioni, inondazioni, grandine, slavine, caduta anche accidentale di neve, venti oltre gli 80 km/h, oggetti trasportati dal vento, frane o smottamento di terreno;
- g) Per i danni avvenuti in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e atti di danneggiamento volontario;
- h) Per i danni conseguenti ad appropriazione indebita;
- i) Per semplici bruciature non seguite da **Incendio**;
- j) Per **Furto** del **Veicolo** o pezzi di ricambio, **Accessori di serie e non di serie**, se il **Veicolo** è soggetto a provvedimento di fermo amministrativo e non sono stati rispettati i criteri di custodia stabiliti dall'art. 214 "Fermo amministrativo del Veicolo" del **Codice della Strada**;
- k) Per danni causati o derivati da fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
- l) per danni causati da ordigni esplosivi
- m) Per **Furto** di ciclomotori e motocicli per i quali non sia stato attivato un efficace congegno di bloccaggio;
- n) Per **Furto** o **Incendio** di apparecchi autoradio, CD, video installati su ciclomotori, motocicli;
- o) **In caso di Furto** se per lo stesso sono state utilizzate le chiavi del **Veicolo**, a meno che l'**Assicurato** non abbia denunciato precedentemente alle autorità competenti il **Furto** delle chiavi.

2.5 Recupero della refurtiva

Se il **Veicolo** rubato o le parti del **Veicolo** rubato (ivi compresi **Accessori di serie, non di serie** e pezzi di ricambio) vengono recuperati, l'**Assicurato** deve darne avviso alla **Compagnia** appena ne ha avuto notizia.

Se il **Veicolo** o parti del **Veicolo** vengono recuperati:

- prima del pagamento dell'**Indennizzo**, la **Compagnia** pagherà solo eventuali danni subiti dal **Veicolo** nell'esecuzione o in conseguenza del **Furto** o della **Rapina**;
- dopo il pagamento dell'**Indennizzo**, l'**Assicurato** potrà scegliere se:
 - a) compiere tutti gli adempimenti necessari per la vendita del **Veicolo** da parte della **Compagnia**. Se non fosse stata precedentemente rilasciata, dovrà fornire alla **Compagnia** la procura notarile a vendere per ciò che è stato recuperato. In ogni caso la **Compagnia** è autorizzata a trattenere il ricavato della vendita;
 - b) rientrare in possesso del **Veicolo** restituendo alla **Compagnia** l'**Indennizzo** corrisposto (se il **Veicolo** ritrovato è danneggiato, la **Compagnia** pagherà solo eventuali danni subiti dal veicolo nell'esecuzione o in conseguenza del **Furto** o della **Rapina**).

2.6 Estensione territoriale

L'assicurazione è valida in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli Stati membri dell'Unione Europea, nonché in Gran Bretagna, Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Andorra e Serbia.

L'assicurazione è valida anche negli Stati: Bosnia Erzegovina, Bielorussia, Israele, Moldavia, Macedonia del Nord, Montenegro, Tunisia, Turchia e Ucraina.

In tutti gli altri Stati non espressamente indicati sopra, l'assicurazione si intende esclusa.

Per le spese sostenute all'estero, l'**Indennizzo** viene pagato in Italia, in euro e al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall'**Assicurato**.

3. Modulo Kasko Collisione

ATTIVO SE ACQUISTATO

3.1 Oggetto della garanzia

La **Compagnia** indennizza all'**Assicurato** i danni materiali e diretti subiti dal **Veicolo** (con esclusione dei pezzi di ricambio e degli **Accessori di serie e non di serie**)

solo se tali danni materiali e diretti si verificano durante la circolazione su aree pubbliche (o aree a queste equiparate) o private e derivano da collisione con altro Veicolo a motore identificato.

3.1.1 Forma di assicurazione, Massimale e Scoperto

La copertura è prestata a **Primo Rischio Assoluto**, senza applicazione del **Degrado d'uso** sulle parti sostituite.

Si applica un Massimale di 3.000,00 Euro per Sinistro e per anno assicurativo e uno Scoperto del 20%, con un minimo di Scoperto 750,00 Euro.

In deroga a quanto precedentemente stabilito, in caso di riparazione del Veicolo presso il Concessionario venditore o presso la rete convenzionata, lo Scoperto è pari al 15% con un minimo di Scoperto pari a 250,00 Euro.

3.2 Determinazione dell'Indennizzo

Dall'Indennizzo vengono dedotte le somme percepite dall'Assicurato a qualunque titolo da terzi responsabili e loro assicuratori.

3.3 Rinuncia al diritto di Surroga

La **Compagnia** rinuncia al diritto di **Surroga** derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso

- Il conducente debitamente autorizzato alla guida del **Veicolo**,
- I trasportati
- I **Familiari** dell'**Assicurato**.

3.4 Colpa grave

La copertura vale anche per i **Sinistri** determinati da colpa grave del **Contraente**, dell'**Assicurato** o delle persone che legittimamente detengono il **Veicolo**.

3.5 Esclusioni

La copertura non è operante:

- a) Per **Sinistri** avvenuti durante la partecipazione del **Veicolo** a gare o competizioni sportive ufficiali, alle relative prove e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara oppure se il **Veicolo** circola nelle zone a queste riservate sia all'interno che all'esterno degli autodromi;
- b) Per **Sinistri** avvenuti nelle aree aeroportuali civili e militari, salvo che per alcune aree aeroportuali civili previste dalla normativa in vigore;
- c) Per i danni derivanti da urto con animali selvatici;
- d) Per i danni avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, sviluppo (controllato o meno) di energia nucleare o di radioattività;
- e) Per i danni determinati o agevolati da dolo (compreso il suicidio o il tentato suicidio) del **Contraente**, dell'**Assicurato**, delle persone nel loro stato di famiglia, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate o autorizzate alla guida, riparazione o custodia del **Veicolo**;
- f) Per i danni avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, uragani, allagamenti, alluvioni, inondazioni, grandine, slavine, caduta anche accidentale di neve, venti oltre gli 80 km/h, oggetti trasportati dal vento, frane o smottamento di terreno;
- g) Per i danni avvenuti in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e atti di danneggiamento volontario;
- h) Per i danni conseguenti ad appropriazione indebita;
- i) Se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- j) Se il **Veicolo** è soggetto a provvedimento di fermo amministrativo e non sono stati rispettati i criteri di custodia stabiliti dall'art. 214 "Fermo amministrativo del Veicolo" del **Codice della Strada**;
- k) Per i danni subiti dal **Veicolo** se non abilitato alla circolazione per mancata revisione ai sensi delle disposizioni del **Codice della Strada**;
- l) Per i danni causati da cose o animali trasportati sul **Veicolo**;
- m) Per i danni da operazioni di carico e scarico;
- n) Per i danni subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano o di circolazione fuori strada;

- o) Per i danni coperti dal Modulo Furto e Incendio;
- p) Per i danni conseguenti ad **Incendio, Esplosione, Scoppio, fulmine** non determinato dalla collisione con altro Veicolo a motore identificato;
- q) Per i danni alle ruote (inclusi cerchi, coperture e camere d'aria) se non verificatisi congiuntamente ad altri danni indennizzabili;
- r) **Se il conducente, al momento del Sinistro,**
 - i. **Guidava in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;**
e
 - ii. **È stato sanzionato ai sensi degli articoli 186, 186-bis o 187 del Codice della Strada.**

3.6 Estensione territoriale

L'assicurazione è valida in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli Stati Membri dell'Unione Europea, nonché in Gran Bretagna, Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Andorra e Serbia.

L'assicurazione è valida anche negli Stati: Bosnia Erzegovina, Bielorussia, Israele, Moldavia, Macedonia del Nord, Montenegro, Tunisia, Turchia e Ucraina.

In tutti gli altri Stati non espressamente indicati sopra, l'assicurazione si intende esclusa.

Per le spese sostenute all'estero, l'**Indennizzo** viene pagato in Italia, in euro e al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall'**Assicurato**.

4. Modulo Kasko Abbigliamento

ATTIVO SE ACQUISTATO

4.1 Oggetto della garanzia

La **Compagnia** indennizza all'**Assicurato** un importo fino a 500,00 Euro per i danni materiali e diretti all'abbigliamento e al casco del conducente del **Veicolo** in conseguenza di collisione con altro **Veicolo** a motore identificato.

La copertura è prestata per un massimo di 1 **Sinistro** per anno assicurativo.

La copertura è operante se, in caso di **Sinistro**, l'**Assicurato** consegna alla Compagnia i documenti fiscali (fattura o ricevuta) relativi all'acquisto di abbigliamento e casco del conducente rimasti danneggiati.

4.2 Esclusioni

La copertura non è operante:

- a) Per **Sinistri** avvenuti durante la partecipazione del **Veicolo** a gare o competizioni sportive ufficiali, alle relative prove e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento di gara oppure se il **Veicolo** circola nelle zone a queste riservate sia all'interno che all'esterno degli autodromi;
- b) Per **Sinistri** avvenuti nelle aree aeroportuali civili e militari, salvo che per alcune aree aeroportuali civili previste dalla normativa in vigore;
- c) Per i danni derivanti da urto con animali selvatici;
- d) Per i danni avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, sviluppo (controllato o meno) di energia nucleare o di radioattività;
- e) Per i danni determinati o agevolati da dolo (compreso il suicidio o il tentato suicidio) o colpa grave del **Contraente**, dell'**Assicurato**, delle persone presenti nel loro stato di famiglia, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate o autorizzate alla guida, riparazione o custodia del **Veicolo**;
- f) Per i danni avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d'aria, uragani, allagamenti, alluvioni, inondazioni, grandine, slavine, caduta anche accidentale di neve, venti oltre gli 80 km/h, oggetti trasportati dal vento, frane o smottamento di terreno;
- g) Per i danni avvenuti in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e atti di danneggiamento volontario;
- h) Per i danni conseguenti ad appropriazione indebita;
- i) Se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- j) se il conducente è già stato risarcito per gli stessi danni;
- k) Per i danni avvenuti in conseguenza della guida da parte di persone che usano il **Veicolo** contro la volontà del **Proprietario**;
- s) Se il conducente, al momento del **Sinistro**,
 - iii. Guidava in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
 - e
 - iv. È stato sanzionato ai sensi degli articoli 186, 186-bis o 187 del **Codice della Strada**.

4.3 Estensione territoriale

L'assicurazione è valida in Italia, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino e negli Stati Membri dell'Unione Europea, nonché in Gran Bretagna, Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Andorra e Serbia.

L'assicurazione è valida anche negli Stati: Bosnia Erzegovina, Bielorussia, Israele, Moldavia, Macedonia del Nord, Montenegro, Tunisia, Turchia e Ucraina.

In tutti gli altri Stati non espressamente indicati sopra, l'assicurazione si intende esclusa.

Per le spese sostenute all'estero, l'**Indennizzo** viene pagato in Italia, in euro e al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall'**Assicurato**.

C. Il contratto dalla A alla Z

5. Previsioni comuni a tutti i moduli

5.1 Dichiarazioni sulle circostanze del rischio

Il Contraente e l'Assicurato devono indicare alla Compagnia tutti gli aspetti che possono influire sulla valutazione del rischio e la violazione di questo obbligo può comportare serie conseguenze.

Gli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile prevedono, infatti, che:

- le dichiarazioni inesatte o reticenti fatte con **dolo o colpa grave** su circostanze che il **Contraente** o l'**Assicurato** conoscono o che, facendo uso della normale diligenza, potrebbero conoscere, sono **causa di annullamento del contratto e possono comportare la Perdita totale del diritto all'Indennizzo**. In questo caso, la Compagnia ha diritto a chiedere l'annullamento del Contratto a condizione che lo abbia comunicato al contraente entro tre mesi dalla scoperta di tali dichiarazioni (cfr. art. 1892 c.c.). In ogni caso la Compagnia ha diritto a trattenere il premio assicurativo convenuto per il primo anno.
- le dichiarazioni inesatte o reticenti fatte **senza dolo o colpa grave** (cioè riguardano circostanze sconosciute e che non potevano essere accertate con la normale diligenza), consentono alla **Compagnia** di esercitare **il diritto di recesso** facendo in tal modo **cessare gli effetti del contratto e, in caso di Sinistro, di pagare un Indennizzo ridotto**. Nello specifico, la Compagnia può recedere dal Contratto entro **3 mesi** dalla scoperta di tali dichiarazioni. In tale ipotesi, qualora si verifichi un sinistro, la Società pagherà la somma dovuta **ridotta proporzionalmente** della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose al momento della conclusione del Contratto (cfr. 1893 c.c.).

Le previsioni di cui al primo comma si riferiscono anche

- alle informazioni rilasciate dal **Contraente** e inerenti al **Proprietario o soggetto equiparato**;
- al diritto di usufruire di convenzioni tariffarie.

5.2 Aggravamento del rischio

Secondo l'art. 1898 del Codice Civile si ha aggravamento del rischio quando nel corso del contratto si modifica lo stato delle cose che c'era nel momento in cui il contratto è stato concluso, in modo tale, che la **Compagnia** avrebbe richiesto un **Premio** maggiore o rifiutato il rischio.

Lo stesso art. 1898 del codice civile prevede **l'obbligo per il Contraente e l'Assicurato di avvisare immediatamente la Compagnia dei mutamenti che aggravano il rischio** in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'Assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'Assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. **La violazione di questo obbligo può comportare la Perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo.**

5.2.1 Variazione della residenza del Contraente o del Proprietario o soggetto equiparato

Il Contraente e, se persona diversa, il Proprietario o soggetto equiparato devono comunicare tempestivamente alla Compagnia il cambio di residenza del Contraente e, se persona diversa, del Proprietario o soggetto equiparato avvenuto in corso di contratto, fornendo il certificato di residenza. La variazione va comunicata secondo le modalità previste all'art. 5.15 "Comunicazioni".

5.3 Diminuzione del rischio

L'art. 1897 del Codice Civile prevede l'ipotesi che, nel corso del contratto, possa diminuire il rischio. Questo accade quando la **Compagnia** avrebbe applicato un **Premio** minore conoscendo le circostanze che fanno diminuire il rischio. In questo caso il **Contraente/Assicurato** può comunicare la diminuzione del rischio alla **Compagnia** ed ottenere una riduzione del **Premio** a decorrere dalla scadenza della rata di **Premio** successiva alla comunicazione. La **Compagnia** rinuncia volontariamente al diritto riconosciutole dalla legge di recedere dal contratto in questa eventualità.

5.4 Premio

Il **Premio**, per l'intera durata della copertura, viene pagato anticipatamente in un'unica soluzione al momento della sottoscrizione del contratto. L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in **Polizza** se il **Premio** è stato pagato; altrimenti, ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

In caso di finanziamento del **Veicolo**, il **Contraente** delega la finanziaria al pagamento del **Premio**, comprensivo di imposte.

Qualora la durata del contratto sia superiore a cinque anni il Contraente non ha la facoltà di recedere dal contratto per i primi cinque anni a fronte dello sconto sul Premio concesso ai sensi dell'art. 1899 codice civile, nella misura indicata in Polizza.

Il Contraente può recedere dal contratto, pertanto, **solo dopo che sia trascorso il quinquennio e con preavviso di almeno 60 giorni**, senza oneri e con effetto dalla fine dell'annualità assicurativa in cui è stata esercitata la facoltà (art. 1899 del Codice Civile "Durata dell'assicurazione"). **Il recesso va notificato mediante lettera raccomandata indirizzata alla Compagnia o all'intermediario assicurativo cui la Polizza è assegnata.**

Qualora, invece, la durata del contratto poliennale sia inferiore o pari a cinque anni il Contraente **non ha la possibilità di esercitare il diritto di recesso, a fronte della concessione dello sconto, ai sensi dell'art. 1899 del Codice Civile, nella misura indicata in Polizza.**

Resta comunque valido il diritto di ripensamento entro i 60 giorni dal momento in cui il contratto è concluso di cui all'art. 5.6 Diritto di recesso (ripensamento).

5.5 Durata del contratto e periodo di copertura

5.5.1 Durata e assenza di tacito rinnovo

La copertura ha durata annuale o poliennale così come indicato nel [Modulo di Polizza](#).

Il contratto non prevede tacito rinnovo.

5.5.2 Inizio della copertura

La copertura ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza **a condizione che sia stato pagato il Premio.**

5.5.3 Termine della copertura

La copertura ha effetto fino alle ore 24.00 della data di scadenza indicata nel Modulo di Polizza.

5.6 Diritto di recesso (ripensamento)

Il Contraente, entro 60 giorni dal momento in cui il contratto è concluso, può esercitare il diritto di ripensamento senza doverne indicare il motivo, cioè può chiedere che cessino gli effetti del contratto (recesso).

Per esercitare il diritto di ripensamento il Contraente deve inviare una richiesta alla Compagnia, utilizzando le modalità dell'art. 5.15 "Comunicazioni".

Al ricevimento della richiesta, la Compagnia rimborserà tramite bonifico bancario la parte di Premio non usufruita, nella misura di 1/360 del Premio annuo per giorno di garanzia residua (calcolato dalla data indicata sulla richiesta di recesso) e per ogni anno residuo di durata, al netto di imposte e oneri parafiscali.

Qualora si verifichi un **Sinistro** durante il periodo in cui è previsto il diritto di recesso, lo stesso diritto di recesso non potrà essere esercitato. Nel caso in cui la dichiarazione non sia veritiera, la Compagnia si rivarrà nei confronti del Contraente per ogni esborso e spese sostenuti.

La richiesta di recesso può essere effettuata in forma libera; al mero fine di facilitare il Contraente, la Compagnia mette a disposizione un modulo di recesso che può essere:

- richiesto chiamando il Servizio Clienti al n° 848.000.020 dalle ore 8,30 alle 19,30 dal lunedì al sabato,
- scaricato sul sito internet www.zurich-connect.it nella sezione 'Documenti'.

5.7 Cessazione del rischio

Nel caso di cessazione del rischio per:

- vendita, o
- distruzione, o
- esportazione definitiva, o
- demolizione volontaria, o
- cessazione della circolazione

il Cliente può chiedere la risoluzione anticipata del contratto con rimborso del Premio non goduto. Il Cliente è tenuto ad inviare alla Compagnia il [Modulo di Polizza](#), unitamente ad una copia dell'atto di vendita o demolizione o esportazione definitiva.

Al ricevimento di tutta la documentazione, la **Compagnia** rimborsa la parte di **Premio** non usufruita, nella misura di 1/360 del **Premio** annuo per giorno di garanzia residua (calcolato dal momento della cessazione del rischio) per ogni anno residuo di durata, **al netto di imposte e oneri parafiscali**.
Il contratto è risolto a decorrere dalle ore 24.00 del giorno in cui è stata presentata tutta la documentazione.

Esempio - Rimborso

Durata: 2 anni
Premio netto annuo: 360,00 euro
Premio netto totale: 720,00 euro

Caso – Risoluzione dopo 60 giorni di copertura

Competenza 1° anno:

Premio 1° Anno usufruito: $60\text{gg} \cdot \frac{1}{360} \cdot 360 \text{ euro} = 60 \text{ euro}$

Premio Rimborsato 1° Anno = Premio Netto Annuo – Premio 1° Anno usufruito = $360 \text{ euro} - 60 \text{ euro} = 300 \text{ euro}$

Competenza 2° anno:

Premio 2° Anno usufruito: $0\text{gg} \cdot \frac{1}{360} \cdot 360 \text{ euro} = 0 \text{ euro}$

Premio Rimborsato 2° Anno = Premio Netto Annuo – Premio 2° Anno usufruito = $360 \text{ euro} - 0 \text{ euro} = 360 \text{ euro}$

Rimborso complessivo:

Premio Rimborsato 1° Anno + Premio Rimborsato 2° Anno = $300 \text{ euro} + 360 \text{ euro} = 660 \text{ euro}$

Esempio - Rimborso

Durata: 1 anno
Premio netto annuo: 360,00 euro

Caso - Risoluzione dopo 60 giorni di copertura

Competenza 1° anno:

Premio 1° Anno usufruito: $60\text{gg} \cdot \frac{1}{360} \cdot 360 \text{ euro} = 60 \text{ euro}$

Premio Rimborsato 1° Anno = Premio Netto Annuo – Premio 1° Anno usufruito = $360 \text{ euro} - 60 \text{ euro} = 300 \text{ euro}$

Rimborso complessivo:

Premio Rimborsato Totale = 300 euro

5.8 Estinzione volontaria anticipata del finanziamento

In tutti i casi di estinzione volontaria anticipata del contratto di Finanziamento per l'acquisto del Veicolo Assicurato, la copertura proseguirà fino alla naturale scadenza indicata sul **Modulo di Polizza**, salva diversa indicazione dell'**Assicurato** espressa alla finanziaria al momento della richiesta di estinzione anticipata.

In questo ultimo caso, la **Compagnia** rimborsa la parte di **Premio** non usufruita, nella misura di 1/360 del **Premio** annuo per giorno di garanzia residua (calcolato dal momento della cessazione del rischio) per ogni anno residuo di durata, al netto di imposte e oneri parafiscali. Per gli esempi di calcolo del rimborso si rimanda all'art. 5.7 Cessazione del rischio.

5.9 Rimborso del premio in caso di Furto o Incendio totale del Veicolo

5.9.1 Risoluzione del contratto

In caso di **Furto** totale del **Veicolo**, il **Contraente** deve informare la **Compagnia** fornendole copia della denuncia di **Furto** presentata all'Autorità competente.

Il contratto è risolto a decorrere dalle ore 24.00 del giorno in cui è stata presentata denuncia all'autorità stessa.

Al ricevimento di tutta la documentazione, la **Compagnia** rimborsa la parte di **Premio** non usufruita, nella misura di 1/360 del **Premio** annuo per giorno di garanzia residua (calcolato dal momento della cessazione del rischio) per ogni anno residuo di durata, **al netto di imposte e oneri parafiscali e al netto del Premio pagato per la garanzia colpita**.

5.9.2 Consegna delle chiavi

In caso di Furto, l'Assicurato deve consegnare il kit completo delle chiavi o dei dispositivi di avviamento del Veicolo. La Compagnia è autorizzata:

- ad inviare tali chiavi alla casa costruttrice per verificare il contenuto della memoria interna
- ad ottenere la lista dei duplicati richiesti e prodotti.

5.10 Altre assicurazioni

Il Contraente e l'Assicurato devono comunicare per iscritto alla Compagnia l'esistenza o la successiva stipula di altre assicurazioni a copertura dello stesso rischio. In caso di Sinistro, il Contraente e l'Assicurato devono avvisare per iscritto tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile. **L'omesso avviso doloso può comportare la perdita del diritto all'Indennizzo.**

Il Rischio è il medesimo se l'interesse assicurato, la cosa assicurata e l'Assicurato sono gli stessi e il Sinistro avviene nel periodo di tempo nel quale opera la garanzia assicurativa di tutti gli Assicuratori.

5.11 Non cedibilità

Le coperture assicurative non sono trasferibili su altro Veicolo o su altra persona fisica o giuridica o in caso di trasferimento della residenza dell'Assicurato all'estero, fatto salvo i casi di vendita tra coniugi, Familiari appartenenti allo stesso nucleo familiare con medesima residenza, conviventi more uxorio, eredi legittimi o testamentari e amministratori delle ditte assicurate.

5.12 Divieto di cessione del credito e facoltà di delega di pagamento

5.12.1 Divieto di cessione del credito

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1260, co. 2, del codice civile, **l'Assicurato non potrà cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto**, a meno che la Compagnia abbia prestato il proprio consenso a tale cessione.

Tale consenso si intende prestato nel caso in cui il cessionario del credito sia il **Concessionario venditore**.

5.12.2 Richiesta di consenso alla cessione di credito.

L'Assicurato che intenda cedere il proprio credito derivante dal presente contratto nei confronti della Compagnia ad un soggetto diverso dal **Concessionario venditore**, dovrà inoltrare apposita richiesta scritta secondo una delle seguenti modalità:

- fax al numero 02.83.43.01.11 o
- email all'indirizzo documenti@zurich-connect.it.

In caso di mancato riscontro da parte dell'Assicuratore entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, il consenso si intenderà negato.

5.12.3 Delega di pagamento del credito

Nonostante quanto previsto dall'art. 5.12.1 "Divieto di cessione del credito", l'Assicurato che ha un credito verso la Compagnia derivante dal presente contratto e che ha concordato la quantificazione dell'Indennizzo, può delegare la Compagnia ai sensi e per gli effetti dell'art. 1269 c.c. a eseguire il pagamento direttamente nei confronti di qualsiasi terzo, ivi incluso l'autoriparatore non convenzionato.

Art. 1269 Codice Civile (Delegazione di pagamento)

**Se il debitore per eseguire il pagamento ha delegato un terzo, questi può obbligarsi verso il creditore, salvo che il debitore l'abbia vietato.
Il terzo delegato per eseguire il pagamento non è tenuto ad accettare l'incarico, ancorché sia debitore del delegante. Sono salvi gli usi diversi.**

5.13 Benefici in caso di utilizzo di autoriparatori convenzionati

L'Assicurato che decide di rivolgersi al **Concessionario venditore** o alla sua **Rete Convenzionata** ha diritto alla riduzione della percentuale di Scoperto e del minimo di Scoperto se previsti dalle condizioni di cui agli Articoli: **art. 1.3.1 "Livelli di Scoperto per Furto e Rapina", art. 2.3.1 "Livelli di Scoperto per Furto e Rapina", art. 3.1.1 "Forma di garanzia, massimali, franchigie e scoperti"**.

5.14 Oneri fiscali

Tutti gli oneri fiscali e parafiscali relativi al contratto sono a carico del Contraente.

5.15 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni relative al presente contratto dirette alla Compagnia vanno effettuate con una delle seguenti modalità:

- Tramite le apposite funzionalità dell'area riservata del sito internet www.zurich-connect.it;
- Tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: Zurich.Insurance.Company@pec.zurich.it
- Con raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo:
Zurich Insurance Company Ltd
Rappresentanza Generale per l'Italia
Via Benigno Crespi 23
20159 Milano
- Via mail all'indirizzo: documenti@zurich-connect.it

5.16 Modifiche al contratto

Tutte le eventuali modifiche al contratto di assicurazione devono essere provate per iscritto.

5.17 Legge applicabile

Questo contratto è soggetto alla legge italiana.

5.18 Foro competente

Qualsiasi controversia derivante da o connessa all'interpretazione, applicazione o esecuzione del presente contratto sarà sottoposta all'esclusiva competenza del Foro di Milano.

Se il **Contraente** o **Assicurato** sono consumatori, ai sensi del Codice del Consumo (art. 3, D.Lgs 206 del 2005), sarà competente il foro di residenza o domicilio del **consumatore**.

5.19 Diritto d'accesso agli atti d'impresa

La **Compagnia**, ai sensi del decreto ministeriale n. 191/2008, provvede a gestire la richiesta di accesso agli atti d'impresa, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, inviando copia dei documenti tramite lettera raccomandata alla residenza del **Contraente** e dell'**Assicurato** che ne ha fatto richiesta.

D. Cosa fare in caso di Sinistro

6. Disposizioni comuni a tutti i Moduli

6.1 Obblighi in caso di Sinistro

In caso di Sinistro il Contraente e l'Assicurato se persona diversa devono:

- fare quanto è possibile per evitare o limitare il danno (come previsto dall'art.1914 Codice Civile "Obbligo di salvataggio").
- dare avviso scritto (denuncia di Sinistro) alla **Compagnia entro tre giorni da quando il Sinistro è accaduto o da quando ne ha avuto conoscenza**, indicando tutti gli elementi precisati all'art. 6.2 "Contenuto della denuncia di Sinistro".
- Presentare denuncia all'autorità competente; se il sinistro è avvenuto all'estero la denuncia deve essere presentata anche all'Autorità straniera.

Per effettuare la denuncia si può chiamare il numero 800.893.990(per ottenere informazioni dettagliate sulle procedure e documentazione necessaria). Il **Contraente** o **Assicurato** dovrà **dare anche avviso scritto alla Compagnia entro 3 giorni dalla chiamata, tramite e-mail a documenti@zurich-connect.it o fax al numero 02.83.430.111**

L'inadempimento di uno degli obblighi previsti nella Sezione "Cosa fare in caso di Sinistro?" può comportare la Perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'art.1915 Codice Civile.

6.1.1 Conservazione delle tracce

Il **Contraente** e l'**Assicurato** devono conservare le tracce ed i residui del **Sinistro** quando possibile, compatibilmente con l'eventuale necessità di urgenti riparazioni.

Per la conservazione delle tracce ed i residui il **Contraente** o l'**Assicurato** non hanno diritto ad alcun **Indennizzo**;

6.1.2 Documentazione probatoria

Il **Contraente** e l'**Assicurato** devono mettere a disposizione della **Compagnia** tutta la documentazione probatoria in loro possesso ed in ogni caso, se esistente, almeno la documentazione elencata all'art. 6.1 Obblighi in caso di Sinistro

Inoltre, su richiesta motivata dalla compagnia potranno essere richiesti ulteriori specifici documenti

6.2 Contenuto della denuncia di Sinistro

La denuncia scritta di **Sinistro** dovrà indicare:

- a) data, ora e luogo di accadimento del **Sinistro**;
- b) modalità di accadimento e causa presunta del **Sinistro**;
- c) entità approssimativa del danno;
- d) luogo ove i residui sono disponibili per poter accertare le cause e quantificare il danno;
- e) esistenza di altre assicurazioni per lo stesso **Rischio**; al momento del **Sinistro** l'**Assicurato** è comunque tenuto ad avvisare tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, come previsto dall'art. 1910 Codice Civile;
- f) nominativi di eventuali soggetti terzi rimasti danneggiati e descrizione dei danni da questi subiti;
- g) nominativi di eventuali soggetti civilmente responsabili del danno causato;
- h) e-mail e numero di telefono cellulare dell'**Assicurato**, se non già in possesso della **Compagnia**.

6.3 Pagamenti della Compagnia

Nel caso in cui la **Compagnia** debba effettuare un pagamento, questo avverrà tramite bonifico bancario o assegno di trattenza.

6.4 Indennizzo con riacquisto

In caso di **Indennizzo** con riacquisto di un nuovo Veicolo di valore pari o superiore presso il Concessionario convenzionato, l'**Assicurato** dovrà produrre la fattura di riacquisto del nuovo Veicolo, entro 30 giorni dall'emissione della fattura stessa.

6.5 Limite massimo di indennizzo (Massimale)

Salvo quanto previsto dall'art. 1914 Codice Civile in merito alle spese di salvataggio, **in nessun altro caso la Compagnia può essere tenuta a pagare per ciascun Sinistro un Indennizzo superiore alla Somma Assicurata.**

6.6 Franchigie e Scoperti

Dall'**Indennizzo** vengono sottratti, quando previsti, **Franchigia** e **Scoperto** (quest'ultimo può prevedere un minimo).

Esempio 1: Garanzia soggetta ad applicazione di Franchigia in caso di Valore del danno inferiore al Massimale	
Massimale:	15.000,00 euro
Valore del danno:	1.000,00 euro
Franchigia:	200,00 euro
Indennizzo:	800,00 euro

Esempio 2: Garanzia soggetta ad applicazione di Franchigia in caso di Valore del danno superiore al Massimale	
Massimale:	15.000,00 euro
Valore del danno:	17.000,00 euro
Franchigia:	200,00 euro
Indennizzo:	15.000,00 euro

Esempio 3: Garanzia soggetta ad applicazione di Scoperto percentuale con valore minimo in cifra assoluta, in caso di Valore del danno inferiore al Limite di Indennizzo	
Caso 1: Scoperto applicabile inferiore allo Scoperto minimo (che nel contratto è pari a € 800,00)	
Limite di Indennizzo:	15.000,00 euro
Valore del danno:	3.000,00 euro
Scoperto 20% (di 3.000,00 euro):	600,00 euro
Scoperto minimo:	800,00 euro
Indennizzo:	2.200,00 euro
Caso 1: Scoperto applicabile superiore allo Scoperto minimo	
Limite di Indennizzo:	15.000,00 euro
Valore del danno:	3.000,00 euro
Scoperto 20% (di 3.000,00 euro):	600,00 euro
Scoperto minimo:	200,00 euro
Indennizzo:	2.400,00 euro

Esempio 4: Garanzia soggetta ad applicazione di Scoperto percentuale con valore minimo in cifra assoluta, in caso di Valore del danno superiore al Limite di Indennizzo	
Caso 1: Scoperto applicabile inferiore allo Scoperto minimo (che nel contratto è pari a € 2.000,00)	
Limite di Indennizzo:	8.000,00 euro
Valore del danno:	8.500,00 euro
Scoperto 20% (di 8.500,00 euro):	1.700,00 euro
Scoperto minimo:	2.000,00 euro
Indennizzo:	6.500,00 euro
Caso 1: Scoperto applicabile superiore allo Scoperto minimo	
Limite di Indennizzo:	8.000,00 euro
Valore del danno:	8.500,00 euro
Scoperto 20% (di 8.500,00 euro):	1.700,00 euro
Scoperto minimo:	1.500,00 euro
Indennizzo:	6.800,00 euro

6.7 Surroga

In caso di **Sinistro**, salvo esplicita rinuncia, la **Compagnia** è surrogata, in base all'art. 1916 del Codice Civile, nei diritti dell'**Assicurato** verso i terzi responsabili, fino a concorrenza dell'ammontare dell'**Indennizzo** pagato.

7. Disposizioni comuni al Modulo Furto e Incendio, al Modulo Kasko Collisione e al Modulo Kasko Abbigliamento

7.1 Obblighi in caso di Sinistro

7.1.1 Modulo Furto e Incendio

- a) In caso di **Furto**, o **Rapina** del **Veicolo**, l'**Assicurato** deve consegnare:
- Copia della denuncia presentata alle Autorità competenti da inoltrare **entro 3 giorni** dalla presentazione; se il **Sinistro** è avvenuto all'estero, anche copia della denuncia presentata alle Autorità straniere;
 - Certificato di proprietà digitale con annotata la perdita di possesso;
 - Copia della fattura di acquisto;
 - Kit completo delle chiavi o dei dispositivi di avviamento del **Veicolo**;
 - Originale della carta di circolazione (se non è stata sottratta con il **Veicolo**);
 - Copia della carta di circolazione estera (solo se il **Veicolo** è stato precedentemente immatricolato all'estero);
 - Originale del certificato cronologico;
 - Originale dello svincolo del Creditore Privilegiato (solo se il **Veicolo** è sottoposto a vincolo, a ipoteca o a fermo amministrativo);
 - Piano di ammortamento (solo se il **Veicolo** è locato in leasing);
 - Idonea documentazione attestante l'installazione di optional e **Accessori non di serie**, se non già in possesso della **Compagnia**.
 - Attestazione, rilasciata dalla casa produttrice del sistema satellitare se dichiarato nel **Modulo di Polizza**, o dalla centrale operativa di sorveglianza, relativamente allo stato di funzionamento del terminale del satellitare al momento del **Sinistro**.
 - Procura notarile in favore di Zurich Insurance Company Ltd – Rappresentanza generale per l'Italia, partita iva 01627980152 in cui si autorizza la vendita del **Veicolo** in caso di ritrovamento;
 - Codice IBAN del **Proprietario** del mezzo Assicurato per eseguire il bonifico;
 - La **Compagnia** può chiedere il Certificato di chiusura istruttoria penale rilasciato dalla Procura in caso di pendenza di procedimento giudiziario per il reato di cui all'articolo 642 del Codice penale.
- b) In caso di **Incendio**, **Esplosione**, **Scoppio** e fulmine, l'**Assicurato** deve consegnare:
- Verbale Vigili del Fuoco, se intervenuti;
 - Copia della denuncia presentata alle Autorità competenti da inoltrare entro 3 giorni dalla presentazione; se il **Sinistro** è avvenuto all'estero, anche copia della denuncia presentata alle Autorità straniere;
 - Indicazione di eventuali soggetti terzi rimasti danneggiati;
 - Idonea documentazione attestante l'installazione di **Accessori di serie**, non di serie e **pezzi di ricambio**, se non già in possesso della **Compagnia**.

7.1.2 Modulo Kasko Collisione

In caso di **Sinistro** coperto dalla garanzia Kasko Collisione, l'**Assicurato** deve consegnare:

- Copia della patente del conducente del **Veicolo** al momento del **Sinistro**;
- **Modulo CAI** in originale firmato, se è stato compilato;
- Verbale delle autorità, se intervenute;
- Copia fattura di acquisto del **Veicolo**, in caso di distruzione totale;
- Fattura o ricevuta relative alle spese sostenute;
- Idonea documentazione attestante l'installazione di optional e **Accessori non di serie**, se non già in possesso della **Compagnia**.

7.1.3 Modulo Kasko Abbigliamento

In caso di **Sinistro** coperto dalla garanzia del Modulo Kasko Abbigliamento, l'**Assicurato** deve consegnare, oltre alla documentazione richiamata all'articolo 7.1.2:

- Fattura o ricevuta fiscale relativa ai beni danneggiati

7.1.4 Denuncia per danni agli Accessori di serie e/o non di serie

Nel caso l'**Assicurato** richieda l'**Indennizzo** relativo agli **Accessori di serie e/o non di serie** dovrà fornire originale o copia della fattura d'acquisto del **Veicolo** indicante la presenza ed il valore degli **Accessori di serie e/o non di serie**.

7.2 Conservazione dello stato di fatto del Veicolo

Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il **Veicolo** danneggiato nell'autorimessa o nell'officina, **l'Assicurato non deve effettuare nessuna riparazione prima di aver ricevuto il consenso della Compagnia.**

Il consenso deve essere dato entro il termine di 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di **Sinistro**, decorsi i quali l'Assicurato può provvedere alla riparazione.

7.3 Degrado d'uso

Il **Degrado d'uso** è il deprezzamento del valore del **Veicolo** o di sue parti dovuto all'uso e al trascorrere del tempo.

Per il Veicolo il Degrado d'uso si calcola come il rapporto fra il Valore Commerciale del Veicolo al momento del Sinistro così come rilevato dal mensile "Quattroruote Professional - motocicli e ciclomotori" e il prezzo di fattura a nuovo dello stesso rapportato a 100.

Come eccezione a quanto sopra e limitatamente a motocicli e ciclomotori in caso di Danno o Perdita Parziale il Degrado d'uso verrà stabilito secondo le seguenti tabelle basate sull'età del Veicolo a decorrere dalla data di prima immatricolazione:

Età del Veicolo	Percentuale di deprezzamento
Fino a 6 mesi	0%
Da 7 a 24 mesi	10%
Da 25 a 36 mesi	20%
Da 37 a 48 mesi	30%
Da 49 a 60 mesi	40%
Oltre 61 mesi	50%

Per la valutazione dei danni agli pneumatici si terrà conto dell'effettivo consumo del battistrada rispetto al nuovo.

7.4 Valore a nuovo

In caso di Furto e Incendio la liquidazione del Danno totale verrà effettuata per intero, cioè senza applicazione del Degrado d'uso, se il Sinistro si è verificato entro 12 mesi dalla data di decorrenza della polizza.

Oltre i 12 mesi dalla data di decorrenza della polizza la Compagnia corrisponde l'Indennizzo in misura pari al valore commerciale così come rilevato dal mensile "Quattroruote Professional - motocicli e ciclomotori" con applicazione di Franchigie e Scoperti.

7.5 Forma di assicurazione

7.5.1 Valore Intero

Se non diversamente specificato nel **Modulo di Polizza**, l'assicurazione viene prestata nella forma a **Valore Intero**, forma di assicurazione in base alla quale il valore Assicurato deve essere uguale al valore commerciale del **Veicolo** (valore assicurabile). **Se il valore assicurato è inferiore al valore commerciale del Veicolo (valore assicurabile), l'Indennizzo è ridotto proporzionalmente (regola proporzionale), come disposto dall'art. 1907 Codice Civile.**

Il valore assicurabile è il valore commerciale (nel solo caso di **Veicolo** di prima immatricolazione questo valore corrisponde al prezzo di fattura).

Esempio

- Il valore commerciale del **Veicolo** al momento del **Sinistro** è 10.000,00 euro;
- Il valore assicurato dichiarato nel **Modulo di Polizza** è di 5.000,00 euro;
- Si verifica un danno di 8.000,00 euro;
- **L'Indennizzo** sarà: 4.000 euro (dato da: $8.000 \times 5.000 / 10.000 = 4.000$ euro)

7.5.2 Primo Rischio Assoluto

Quando l'assicurazione viene prestata a **Primo Rischio Assoluto**, la **Compagnia** indennizza il danno verificatosi fino al valore Assicurato che può essere uguale o inferiore al valore commerciale del **Veicolo**. Il danno viene indennizzato senza applicazione della regola proporzionale, diversamente da quanto accade nell'assicurazione a **Valore Intero**.

Esempio

- Il valore commerciale del **Veicolo** è 10.000,00 euro;
- Il valore assicurato dichiarato nel **Modulo di Polizza** è di 6.000,00 euro;
- Si verifica un danno di 8.000,00 euro;
- **L'Indennizzo** sarà di 6.000,00

7.6 Calcolo del danno

7.6.1 Perdita totale del Veicolo

In caso di **Perdita totale del Veicolo o di riparazione antieconomica**, l'ammontare del danno è determinato:

- dal **Valore Commerciale**, così come rilevato dal mensile "Quattroruote Professional - motocicli e ciclomotori", che il **Veicolo** aveva al momento del **Sinistro**
- sottratto il valore di quanto residua dopo il **Sinistro** stesso.

Pertanto, in caso di liquidazione del Valore commerciale del Veicolo, il proprietario si impegna a lasciare alla Compagnia la piena disponibilità del Veicolo danneggiato e compiere tutte le formalità necessarie per la vendita dello stesso ad un soggetto indicato dalla Compagnia.

A richiesta della Compagnia dovrà essere messo a disposizione il certificato di proprietà digitale con annotata la radiazione al PRA del mezzo.

7.6.2 Perdita parziale del Veicolo

In caso di **Danno Parziale**, l'ammontare del danno è determinato dal costo della riparazione.

Se la riparazione comporta la sostituzione di parti del Veicolo danneggiate o sottratte, il valore del danno è dato dal costo delle riparazioni meno il **Degrado d'uso, quando applicabile.**

L'ammontare del danno così determinato non può superare la differenza fra

- il valore commerciale che il **Veicolo** aveva al momento del **Sinistro** e
- il valore di quanto resta dopo il **Sinistro**.

7.6.3 Applicazione della regola proporzionale

Se la somma assicurata copre soltanto una parte del valore che il **Veicolo aveva al momento del **Sinistro** la **Compagnia** risponde dei danni e delle spese in proporzione della parte suddetta.**

7.6.4 Ulteriori voci di danno

Sono escluse dall'Indennizzo le seguenti voci di danno:

- delle spese di ricovero,
- dei danni da mancato godimento o uso
- di altri eventuali pregiudizi
- delle spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al **Veicolo** in occasione della riparazione.

Si terrà conto dell'incidenza dell'IVA, **solo se**

- **l'Assicurato** la tenga a suo carico e non possa portarla in detrazione ai fini fiscali
- **l'importo di tale imposta sia compreso nella somma assicurata.**

7.7 Esagerazione dolosa del danno

Perde il diritto all'Indennizzo l'Assicurato che

- a) esagera dolosamente l'ammontare del danno;**
- b) dichiara che sono state distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del **Sinistro**;**
- c) occulta, sottrae o manomette cose salvate;**
- d) adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti;**
- e) altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali ed i residui del **Sinistro**;**
- f) facilita il **Sinistro** o ne aggrava le conseguenze.**

7.8 Procedura per la valutazione del danno

7.8.1 Tempistiche

Una volta ricevuta la denuncia e tutta la documentazione, la **Compagnia** avrà tempo 60 giorni per esaminare la documentazione ed effettuare le proprie valutazioni sul **Sinistro**.

La **Compagnia** entro tale termine:

- Formulerà una proposta di indennizzo; oppure
- respingerà la richiesta di **Indennizzo** indicandone in modo chiaro ed esaustivo le motivazioni.

Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta, la **Compagnia** potrà richiedere della ulteriore e specifica documentazione indicando al **Contraente** o all'**Assicurato** il motivo di tale richiesta.

Dal ricevimento della documentazione integrativa la **Compagnia** avrà tempo 30 giorni per confermare o respingere la richiesta di **Indennizzo**.

Se la **Compagnia** riterrà necessario incaricare dei consulenti (ad esempio periti, accertatori) oppure le parti avranno adottato la procedura dell'art. 7.8.2 "Procedura per la valutazione del danno", il termine per confermare o respingere la richiesta di **Indennizzo** sarà di 30 giorni dalla ricezione della perizia.

7.8.2 Procedura per la valutazione del danno

La liquidazione del danno ha luogo, mediante accordo tra le Parti, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla **Compagnia** e dall'**Assicurato**.

I periti, in caso di disaccordo, ne nominano un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione il Sinistro è accaduto.

I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le Parti, anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; le spese del terzo perito sono a carico della Compagnia e dell'Assicurato in parti uguali.

7.9 Pagamento dell'Indennizzo

Il pagamento dell'**Indennizzo** è eseguito dalla **Compagnia** entro 15 giorni dalla data in cui l'**Assicurato** ha consegnato tutta la seguente documentazione:

- Fotocopia della carta identità e codice fiscale dell'**Assicurato**;
- Nominativo dell'intestatario del conto corrente e codice IBAN del conto sul quale effettuare bonifico;
- Nel caso di delega all'incasso fotocopia della carta di identità e codice fiscale e IBAN del delegato;
- Certificazione attestante l'inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari rilasciata possibilmente lo stesso giorno del pagamento, se assicurata è una società.

E. Glossario

Accessori	Optional stabilmente fissati sul Veicolo .
Accessori di serie	Optionals compresi nella dotazione base del Veicolo .
Accessori non di serie	Optionals non compresi nella dotazione base del Veicolo , tanto se montati in fabbrica quanto se acquistati e montati successivamente, ma in ogni caso a condizione che vi sia una fattura di vendita (del Veicolo o dell'Accessorio non di serie) che indica specificamente ciascun Accessorio non di serie ed il rispettivo valore.
Assicurato	Il titolare dell'interesse protetto dall'assicurazione.
Codice della Strada	D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 rubricato "Nuovo codice della strada".
Codice delle Assicurazioni	Il D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 rubricato Codice delle Assicurazioni Private
Compagnia o Zurich	Zurich Insurance Company Ltd – Rappresentanza Generale per l'Italia.
Contraente	Soggetto che paga il Premio e assume le obbligazioni derivanti dal contratto.
Concessionario venditore	Concessionario auto presso il quale viene acquistato il Veicolo oggetto dell'assicurazione
Danno parziale	Furto , Incendio e danni con riparazioni inferiori o uguali al 70% del valore del Veicolo al momento del Sinistro , calcolato sulla base delle quotazioni di "Quattroruote Professional – motocicli e ciclomotori".
Danno totale	Furto totale senza ritrovamento, Incendio totale e danni con riparazioni superiori al 70% del valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro , calcolato sulla base delle quotazioni di "Quattroruote Professional – motocicli e ciclomotori".
Degrado d'uso	È il deprezzamento del valore del Veicolo o di sue parti dovuto all'uso e al trascorrere del tempo.
Esplosione	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Franchigia	L'importo prestabilito in misura fissa che in caso di Sinistro viene detratto dal valore del danno e che rimane a carico dell' Assicurato .
Furto	Impossessamento di cosa mobile altrui, sottratta a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Incendio	Combustione con sviluppo di fiamma.
Incidente	Il Sinistro , subito dal Veicolo in circolazione, non voluto, dovuto a: imperizia, negligenza, inosservanza di norme e regolamenti o a caso fortuito connesso alla circolazione stradale, che provoca danni al Veicolo tali da rendere impossibile l'utilizzo dello stesso in condizioni normali.
Indennizzo	La somma dovuta dalla Compagnia in caso di Sinistro .
Massimale	Il massimo esborso a cui è tenuta la Compagnia .
Modulo CAI	Modulo Costatazione Amichevole d'Incidente
Polizza	Il documento che prova il contratto di assicurazione.
PRA	Pubblico Registro Automobilistico
Premio	L'importo di denaro dovuto dal Contraente alla Compagnia per acquistare le coperture fornite col contratto. Comprende imposte ed eventuali oneri di legge.

Primo Rischio Assoluto	Quando l'assicurazione viene prestata a Primo Rischio Assoluto , la Compagnia indennizza il danno verificatosi fino al valore Assicurato che può essere uguale o inferiore al valore commerciale del Veicolo . Il danno viene indennizzato senza applicazione della regola proporzionale, diversamente da quanto accade nell'assicurazione a Valore Intero .
Proprietario soggetto equiparato	<p>o I soggetti che si trovino, rispetto al Veicolo identificato nel Modulo di Polizza, in una delle seguenti situazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proprietario • Usufruttuario • Acquirente con patto di riservato dominio • Locatario nel caso di Veicolo concesso in leasing
Rapina	L'impossessamento della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene, effettuata mediante violenza alla persona o minaccia, al fine di procurare a sé o altri un ingiusto profitto.
Riparazione Antieconomica	Spese di riparazione che raggiungono o superano il 70% del valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro .
Scoperto	La percentuale del valore del danno che rimane a carico dell' Assicurato per ciascun Sinistro , con il minimo indicato nel contratto.
Scoppio	Il repentino dirompersi o cedere del serbatoio o dell'impianto di alimentazione.
Sinistro	L'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Surroga	L'azione che la Compagnia svolge nei confronti di terzi responsabili di un Sinistro , dopo avere pagato l' Indennizzo ed in sostituzione dell' Assicurato .
Territorio italiano	Il territorio su cui si esercita la sovranità della Repubblica Italiana.
Valore a nuovo	Prezzo che risulta dalla fattura di acquisto del Veicolo comprensivo di Accessori di serie , non di serie e pezzi di ricambio, se assicurati.
Valore commerciale	Il valore del Veicolo comprensivo di IVA, al netto di eventuale detraibilità, corrispondente a quello del corrente mercato dell'usato, riportato dal mensile "Quattroruote Professional - motocicli e ciclomotori". Il Valore commerciale determinato in Polizza è basato sull'ultima quotazione della rivista disponibile al momento della stipulazione del contratto oppure in caso di Sinistro sulla base dell'ultima quotazione della rivista disponibile al momento del Sinistro .
Valore Intero	Se non diversamente specificato, l'assicurazione viene prestata nella forma a Valore Intero, forma di assicurazione in base alla quale il valore assicurato deve corrispondere al valore commerciale del Veicolo . Se il valore assicurato è inferiore al valore commerciale del Veicolo , l' Indennizzo è ridotto proporzionalmente (regola proporzionale), come disposto dall'art. 1907 Codice Civile. Il valore indennizzabile è il valore commerciale . Nel solo caso di Veicolo di prima immatricolazione questo valore corrisponde al prezzo di fattura.
Veicolo	Il ciclomotore fino a 50 cc o il motociclo di oltre 50 cc identificato nel Modulo di Polizza

D. Informativa Privacy

Gentile Cliente, la nostra Società ha la necessità di trattare alcuni dei Suoi dati personali al fine di poter fornire i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti nonché, con il Suo consenso, potrà svolgere le ulteriori attività qui di seguito specificate. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo nr. 2016/679 (di seguito per brevità il "Regolamento") forniamo, pertanto, qui di seguito l'informativa relativa al trattamento dei Suoi dati personali.

1) Identità e dati di contatto del titolare del trattamento e del responsabile per la protezione dei dati

Il Titolare del Trattamento è Zurich Insurance Company Ltd – Rappresentanza Generale per l'Italia (di seguito per brevità la Società o Compagnia) con la quale è stato sottoscritto il contratto di assicurazione o che ha emesso un preventivo/quotazione, avente sede in Via Benigno Crespi, 23, 20159 – Milano (la "Società").

Potrà contattare il Titolare, indirizzando la Sua comunicazione all'attenzione del Responsabile per la Protezione dei Dati ad uno dei seguenti recapiti: inviando un'e-mail all'indirizzo privacy@zurich-connect.it ovvero scrivendo a mezzo posta alla sede sopra riportata.

2) Finalità del trattamento

a) Finalità contrattuali e di legge

I Suoi dati personali – ivi compresi i dati relativi alla salute, ove raccolti - saranno trattati dalla Società:

- (i) al fine di fornire i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi richiesti o in suo favore richieste, ivi compresa la registrazione e l'accesso al servizio attraverso il quale consultare la Sua posizione relativa ai Suoi contratti assicurativi in essere con la Società (c.d. Area Clienti);
- (ii) per ogni altra **finalità connessa ad obblighi di legge, regolamentari, disciplina comunitaria** e per finalità strettamente connesse all'attività assicurativa fornite dalla Società. Per finalità assicurative sono contemplati, ad esempio, i seguenti trattamenti: predisposizione di preventivi e/o quotazioni per l'emissione di una polizza, predisposizione e stipulazione di contratti assicurativi, raccolta del premio assicurativo, accesso alla c.d. Area Clienti, liquidazione dei sinistri o pagamento delle altre prestazioni previste dal contratto assicurativo sottoscritto, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; antiterrorismo, gestione e controllo interno.

Alcuni dati personali vengono acquisiti dalla Società indirettamente, ossia da terzi soggetti o tramite strumenti elettronici (quali, ad esempio, per i prodotti della responsabilità civile auto (in breve RCA) che prevedono la Scatola Nera che può essere da Lei installata sul Suo veicolo per fini assicurativi). Sono altresì necessarie attività di analisi attraverso un processo decisionale automatizzato per il calcolo del rischio e del relativo premio assicurativo, per maggiori informazioni La invitiamo a visionare il seguente paragrafo 7 "Esistenza di un processo decisionale automatizzato". La Società potrà acquisire non direttamente da Lei i seguenti dati: i Km complessivi percorsi, i Km percorsi oltre il limite nominale di velocità per tipologia di strada, l'accadimenti di eventuali urti con altri veicoli o ostacoli.

Il conferimento dei dati personali per tali finalità deriva dalla sottoscrizione di un contratto assicurativo ovvero dalla richiesta di un preventivo/quotazione per la stipula di un contratto e dai correlati obblighi legali ed un eventuale mancato conferimento potrebbe comportare l'impossibilità per la nostra Società di fornirLe i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi richiesti, ivi compresi la quotazione, la registrazione e l'accesso al servizio c.d. Area Clienti.

b) Finalità di marketing e ricerche di mercato

I Suoi dati personali, a fronte di un suo specifico consenso, potranno essere trattati dalla Società per **finalità di marketing**, quali l'invio di offerte promozionali, iniziative commerciali dedicate alla clientela, inviti alla partecipazione a concorsi a premi, materiale pubblicitario e vendita di propri prodotti o servizi della Società o di altre società del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd (con modalità automatizzate, tra cui a titolo esemplificativo la posta elettronica, sms, mms, smart messaging, ovvero attraverso l'invio di messaggi a carattere commerciale veicolati attraverso l'Area Clienti, oltre alle modalità tradizionali quali, invio di posta cartacea e telefonate con operatore), nonché per consentire alla Società di condurre ricerche di mercato, indagini sulla qualità dei servizi o

sulla soddisfazione dei clienti.

c) Rilevazioni statistiche

I Suoi dati personali, a fronte di un suo specifico consenso, potranno essere trattati dalla Società per effettuare rilevazioni statistiche, al fine di migliorare i propri prodotti e servizi.

d) Comunicazioni a terzi al fine di consentire agli stessi loro proprie iniziative di marketing

I Suoi dati personali, a fronte di un suo specifico consenso, potranno essere comunicati a soggetti terzi (quali Società del Gruppo Zurich Insurance Group LTD, altri soggetti operanti nel settore bancario e dell'intermediazione assicurativa e finanziaria, società operanti nel settore energetico). Tali soggetti, agendo come autonomi titolari del trattamento, potranno a loro volta trattare i Suoi dati personali per proprie finalità di marketing, invio di comunicazioni commerciali e vendita diretta tramite posta cartacea, posta elettronica, telefono, fax e qualsiasi altra tecnica di comunicazione a distanza, automatizzata e non, in relazione a prodotti o servizi propri od offerti da tali soggetti terzi.

e) Soft Spam

Le ricordiamo, inoltre, che sulla base della normativa vigente, la Società potrà utilizzare le coordinate di posta elettronica da Lei fornite in occasione dell'acquisto di un nostro servizio e/o prestazione e/o prodotto assicurativo per proporle prodotti, servizi e prestazioni analoghi a quelli da Lei acquistati. Tuttavia, qualora non desiderasse ricevere tali comunicazioni, potrà darne avviso in qualsiasi momento alla Società, utilizzando gli indirizzi riportati al precedente paragrafo 1 della presente informativa privacy o utilizzando il link presente sulle comunicazioni email da Lei ricevute. La Società, in tal caso, interromperà senza ritardo la suddetta attività.

Con riferimento ai precedenti punti 2 b), c), d) ed e), si precisa che il mancato conferimento del consenso, la sua revoca o la mancata comunicazione dei dati non pregiudicherà in alcun modo la possibilità di ottenere i servizi e/o le prestazioni e/o i prodotti assicurativi richiesti.

3) Base giuridica del trattamento e legittimo interesse

Con riferimento ai trattamenti svolti per le finalità di cui al precedente:

- punto 2 a) (*trattamenti svolti per finalità contrattuali e di legge*), la base giuridica degli stessi sono:
 - (i) adempimento agli obblighi pre-contrattuali e contrattuali (per la gestione delle fasi precontrattuali – emissione di preventivo/ quotazione – e contrattuali del rapporto, ivi incluse le attività di raccolta dei premi, liquidazione dei sinistri);
 - (ii) la normativa applicabile di settore, sia nazionale che comunitaria (quale l'invio di comunicazioni obbligatorie in corso di contratto, verifiche antiterrorismo);
 - (iii) l'interesse legittimo della Società (per le attività di prevenzione delle frodi, indagini, di tutela dei propri diritti anche in sede giudiziaria).
- punti 2 b), c) ed e) (*trattamenti svolti per finalità di marketing, finalità statistiche e comunicazione a terzi*) la base giuridica degli stessi sono i rispettivi consensi eventualmente prestati;
- punto 2 e) (*soft spam*) la base giuridica è da rinvenirsi nel legittimo interesse della Società all'utilizzo delle coordinate di posta elettronica di un cliente all'invio di un numero limitato di comunicazioni commerciali che possano essere appropriate ed inerenti al rapporto assicurativo con Lo stesso intercorrente.

4) Categorie di destinatari dei dati personali

Con riferimento ai trattamenti svolti per le finalità di cui al precedente:

- punto 2 a) (trattamenti svolti per finalità contrattuali e di legge), i Suoi dati personali potrebbero essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti: (i) assicuratori, coassicuratori (ii) intermediari assicurativi (agenti, broker, banche)
- banche, istituti di credito; (iv) società del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd; (v) legali; periti; medici; centri medici, soggetti coinvolti nelle attività di riparazione automezzi e beni assicurati (vi) società di servizi, fornitori, società di postalizzazione (vii) società di servizi per il controllo delle frodi; società di investigazioni; (viii) società di recupero crediti; (ix) ANIA e altri Aderenti per le finalità del Servizio Antifrode Assicurativa, organismi associativi e consortili, Ivass ed altri enti pubblici propri del settore assicurativo; (x) magistratura, Forze di Polizia e altre Autorità pubbliche e di Vigilanza.
- punti 2 b). c). d) ed e) (finalità di marketing e ricerche di mercato. finalità statistiche e

soft spam), i Suoi dati personali potrebbero essere comunicati alle seguenti categorie: (i) società del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd; (ii) società di servizi, fornitori, outsourcers.

5) Trasferimento all'estero dei dati

I Suoi dati personali potranno essere trasferiti all'estero, prevalentemente verso paesi Europei. I dati personali possono tuttavia essere trasferiti verso paesi extra europei (tra cui la Svizzera, sede della società capogruppo). Ogni trasferimento di dati avviene nel rispetto della normativa applicabile ed adottando misure atte a garantire i necessari livelli di sicurezza. Si precisa a tal riguardo che i trasferimenti verso Paesi extra europei - in assenza di decisioni di adeguatezza della Commissione Europea - avvengono sulla base delle "Clausole Contrattuali Tipo" emanate dalla Commissione medesima quale garanzia del corretto trattamento. Potrà in ogni caso sempre contattare il Responsabile per la Protezione dei Dati ai recapiti riportati nel paragrafo 1 al fine di avere esatte informazioni circa il trasferimento dei Suoi dati ed il luogo specifico di loro collocazione.

6) Periodo di conservazione dei dati personali

I Suoi dati personali verranno conservati per i seguenti periodo di tempo:

- (i) dati precontrattuali (in caso di mancata stipula della polizza): per 1 anno dalla data di Decorrenza del preventivo;
- (ii) dati contrattuali: per 10 anni successivi al termine del rapporto assicurativo;
- (iii) dati inerenti alle attività antifrode: per 10 anni successivi al termine del rapporto assicurativo;
- (iv) dati inerenti alle attività di contrasto al terrorismo: 10 anni successivi al termine del rapporto assicurativo;
- (v) dati inerenti alle attività di tutela dei propri diritti (anche in sede giudiziaria): per il termine di passaggio in giudicato della relativa sentenza o ultimo grado di giudicato e, ove necessario, per la successiva fase esecutiva;
- (vi) dati trattati per finalità di marketing e ricerche di mercato, finalità statistiche e soft spam: due anni dalla loro comunicazione o dalla conferma circa la possibilità di loro utilizzo per tali finalità.

7) Esistenza di un processo decisionale automatizzato

La informiamo che la Società, al fine di valutare e predisporre i propri preventivi, calcolare la classe di rischio ed il premio assicurativo, così come previsto dalla normativa applicabile, necessita di svolgere delle attività di analisi attraverso un processo decisionale automatizzato analizzando i dati inerenti alla precedente storia assicurativa del soggetto interessato e pregressi eventi (quali, ad esempio i sinistri). Questo processo viene svolto utilizzando algoritmi prestabiliti e limitati all'esigenza precipua di calcolo del rischio connaturato con l'attività assicurativa ed è necessario per la stipula del contratto di assicurazione, per la natura stessa del rapporto (a tal riguardo pertanto, la base giuridica del trattamento deve individuarsi nel rapporto contrattuale o nell'adempimento alla richiesta di preventivo avanzata dal soggetto interessato).

Inoltre, come stabilito dalla normativa, è possibile che alcune tipologie di prodotti assicurativi inerenti alla RCA prevedano l'inserimento sul mezzo di trasporto di dispositivi elettronici di tracciamento degli eventi, comunemente chiamati "Scatola Nera". In questo caso, la Società potrebbe trattare i relativi dati personali connessi all'attività del veicolo in connessione ad eventi rilevanti quali incidenti o contestazioni aventi valenza in base al rapporto assicurativo. A tal riguardo, la base giuridica del trattamento deve individuarsi nel rapporto contrattuale e nella sua esecuzione sulla base delle vigenti norme che hanno introdotto l'uso di tali strumentazioni in ausilio all'attività di accertamento dei fatti in occasione di contestazioni e indagini nascenti da eventi stradali.

Infine, la Società può svolgere ulteriori attività che comportano processi decisionali automatizzati connessi alle attività anti frode ed antiterrorismo. Tali attività comportano il trattamento di dati personali con modalità automatizzate al fine di individuare eventuali frodi o comportamenti che possano comportare la violazione di norme statali e sovranazionali in materia di antiterrorismo. A tal riguardo la base giuridica del trattamento deve individuarsi nel legittimo interesse della Società ad individuare eventuali frodi a suo carico e nell'obbligo legale nascente dalle vigenti norme in materia di antiterrorismo.

8) I suoi diritti

Le ricordiamo che gli artt. 15, 16, 17, 18, 20 e 21 del Regolamento, Le riconoscono numerosi diritti, tra cui il diritto di:

- 1) accedere ai dati personali che lo riguardano, ottenere informazioni circa i dati trattati, le finalità e le modalità del trattamento;
- 2) ottenere la rettifica e l'aggiornamento dei dati, di chiedere la limitazione del trattamento effettuato sui propri dati (ivi incluso, ove possibile, il diritto all'oblio e la cancellazione);
- 3) opporsi per fini legittimi al trattamento dei dati nonché esercitare il proprio diritto alla portabilità dei dati;
- 4) proporre reclamo alla competente Autorità di controllo.

Le ricordiamo che ove avesse conferito il Suo libero consenso alle attività di cui ai precedenti punti 2 b), c) e d) (finalità di marketing e ricerche di mercato, finalità statistiche, comunicazioni a terzi), potrà in qualsiasi momento revocare il Suo consenso. A tal proposito si precisa che la revoca, anche ove fosse espressa con riguardo ad uno specifico mezzo di comunicazione, si estenderà automaticamente a tutte le tipologie di invio e di mezzo comunicativo. Potrà, inoltre, sempre comunicare la volontà di non ricevere più comunicazioni di cui al punto 2 e) (soft spam). Per esercitare tali diritti potrà rivolgersi al Responsabile per la Protezione dei Dati ai recapiti indicati nel paragrafo 1, che qui si riportano per Sua maggiore comodità: E-mail privacy@zurich-connect.it; ovvero scrivendo alla Società all'attenzione del Responsabile per la Protezione dei Dati all'indirizzo di Milano, Via Benigno Crespi, 23 (20159).

Zurich Insurance Company Ltd

Sede a Zurigo, Mythenquai 2 - Registro Commercio Zurigo n. CHE-105.833.114
Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Svizzera preposta alla regolamentazione sui mercati finanziari
Capitale sociale fr. sv. 825.000.000 i.v. - Rappresentanza Generale per l'Italia
Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - Tel. +39.0259661 - Fax +39.0259662603
Iscritta all'Albo Imprese IVASS il 01.12.15 al n. 2.00004
Capogruppo del Gruppo Zurich Italia, iscritto all'Albo Gruppi IVASS il 28.5.08 al n. 2
C.F./P.IVA/R.I. Milano 01627980152
Imp. aut. Con Provvedimento IVASS n. 0054457/15 del 10.6.15
Rappresentante Generale per l'Italia: A. Castellano
Indirizzo PEC: zurich.insurance.company@pec.zurich.it - www.zurich-connect.it

